

# *posteprotezione innova casa*

## Contratto di assicurazione multirischi

Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa comprensiva di Glossario e le Condizioni di Assicurazione deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa

# *posteprotezione innova casa*

# *Il Gruppo Assicurativo Poste Vita è lieto di invitarvi a casa vostra.*

*(Non è necessario confermare)*

**TI ASPETTIAMO ONLINE NELLA NUOVA AREA RISERVATA INTERAMENTE DEDICATA A TE, UNO SPAZIO DOVE POTER CONSULTARE E VERIFICARE LA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA. OVUNQUE TI TROVI, NELLA MASSIMA SICUREZZA, 24 ORE SU 24, 7 GIORNI SU 7.**

Nella nuova area riservata potrai:

**Esaminare** le condizioni contrattuali sottoscritte.



**Visualizzare** e modificare i tuoi dati di attivazione.



**Controllare** le coperture assicurative e lo stato delle tue pratiche.



**Consultare** la corrispondenza e le certificazioni.



**Verificare** lo stato dei pagamenti dei premi e relative scadenze.



**Utilizzare** strumenti innovativi per conoscere l'adeguatezza del tuo profilo assicurativo nel tempo.



Ottenere l'accesso all'**Area Clienti** e agli strumenti dedicati è semplice: basta registrarsi su **www.postevita.it** o **www.poste-assicura.it** e inserire i dati richiesti con pochi clic.

**VIENI A SCOPRIRE LA TUA AREA RISERVATA: È SEMPLICE, VELOCE E CONVIENE.**

Per informazioni:



800.13.18.11



infoclienti@poste-assicura.it

# Registrati in pochi clic.



## ACCEDERE ALL'AREA CLIENTI DEL GRUPPO POSTE VITA È FACILE.

Ti basterà seguire questa semplice procedura per iniziare subito a utilizzare le sue pratiche funzioni.

### SEI GIÀ REGISTRATO SU WWW.POSTE.IT?

Accedi all'Area Clienti dal sito [www.postevita.it](http://www.postevita.it) o [www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it) con il tuo **Nome Utente e Password** (stesse credenziali utilizzate per il sito [www.poste.it](http://www.poste.it)) ed inserisci il **numero identificativo della polizza che possiedi**. Completa la registrazione inserendo le informazioni richieste.

### NON SEI REGISTRATO SU WWW.POSTE.IT?

Segui questi veloci passaggi:

- 1) vai sul sito [www.postevita.it](http://www.postevita.it) o [www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it) e, nel **box Area Clienti**, **clicca su Registrati**;
- 2) inserisci i tuoi **dati anagrafici**;
- 3) inserisci i tuoi dati di indirizzo. **Fai molta attenzione all'inserimento del numero di cellulare**, perché a quel numero ti verrà inviato il **codice di attivazione** che permette la conclusione della registrazione;
- 4) scegli la tua **Password**, inserisci la domanda e il codice di sicurezza;
- 5) **stampa i dati o salva la pagina** che ti viene proposta dal sistema perché contiene la tua **User ID** (Nome Utente) e il tuo **codice cliente**;
- 6) ricevi tramite **sms** il codice di attivazione;
- 7) inserisci il **codice di attivazione** nell'Area Clienti del sito [www.postevita.it](http://www.postevita.it) o [www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it);
- 8) entra adesso nell'Area Clienti del sito [www.postevita.it](http://www.postevita.it) o [www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it) con Nome Utente e Password ed inserisci nell'apposito campo il **numero identificativo della polizza che possiedi**. Avrai accesso immediato alla tua posizione assicurativa.

Dal secondo login in poi ti sarà sufficiente inserire Nome Utente e Password.



## Entra nell'Area Clienti. La tua sicurezza ti aspetta online!

# Indice

## Nota Informativa

<b>A - INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE</b> .....PAG.	<b>1/10</b>
<b>B - INFORMAZIONI SUL CONTRATTO</b> .....PAG.	<b>1/10</b>
<b>C - INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI</b> .....PAG.	<b>5/10</b>
<b>Glossario</b> .....PAG.	<b>7/10</b>

## Condizioni di Assicurazione

<b>Art. 1 - Informazioni generali</b> .....PAG.	<b>1/32</b>
Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio.....PAG.	<b>1/32</b>
Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del Premio.....PAG.	<b>1/32</b>
Art. 1.3 - Durata e proroga dell'assicurazione.....PAG.	<b>2/32</b>
Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro.....PAG.	<b>2/32</b>
Art. 1.5 - Foro competente e procedimento di mediazione.....PAG.	<b>3/32</b>
Art. 1.6 - Modifiche del contratto di assicurazione.....PAG.	<b>3/32</b>
Art. 1.7 - Aggravamento e diminuzione del rischio.....PAG.	<b>3/32</b>
Art. 1.8 - Oneri fiscali.....PAG.	<b>3/32</b>
Art. 1.9 - Estensione territoriale.....PAG.	<b>3/32</b>
Art. 1.10 - Legge applicabile e rinvio.....PAG.	<b>3/32</b>
Art. 1.11 - Prescrizione.....PAG.	<b>3/32</b>
Art. 1.12 - Rinuncia al diritto di surroga.....PAG.	<b>3/32</b>
Art. 1.13 - Reclami.....PAG.	<b>3/32</b>

## Piani di copertura

<b>Art. 2 - Incendio e altri danni ai beni</b> .....PAG.	<b>5/32</b>
<b>Art. 3 - Furto</b> .....PAG.	<b>6/32</b>
<b>Art. 4 - Assistenza</b> .....PAG.	<b>7/32</b>
<b>Art. 5 - Variazioni della copertura e dei dati relativi all'immobile</b> .....PAG.	<b>7/32</b>

## Incendio e Altri danni ai beni

<b>Art. 6 - Immobile di proprietà</b> .....PAG.	<b>8/32</b>
Art. 6.1 - Pacchetto Base.....PAG.	<b>8/32</b>
Art. 6.2 - Altri Danni Domestici.....PAG.	<b>8/32</b>
Art. 6.3 - Fenomeno elettrico e Acqua condotta.....PAG.	<b>11/32</b>
<b>Art. 7 - Immobile preso in locazione</b> .....PAG.	<b>12/32</b>
<b>Art. 8 - Colpa grave</b> .....PAG.	<b>13/32</b>
<b>Art. 9 - Destinazione del Fabbricato e caratteristiche costruttive</b> .....PAG.	<b>13/32</b>
<b>Art. 10 - Limiti di Indennizzo</b> .....PAG.	<b>13/32</b>
<b>Art. 11 - Esclusioni</b> .....PAG.	<b>13/32</b>

## Furto

<b>Art. 12 - Pacchetto Base</b> .....PAG.	<b>15/32</b>
<b>Art. 13 - Furto esteso</b> .....PAG.	<b>15/32</b>

<b>Art. 14 - Furto all'esterno</b> .....	PAG.	<b>16/32</b>
<b>Art. 15 - Destinazione del Fabbricato e caratteristiche costruttive</b> .....	PAG.	<b>17/32</b>
<b>Art. 16 - Mezzi di chiusura dei locali</b> .....	PAG.	<b>17/32</b>
<b>Art. 17 - Impianto di allarme con collegamento</b> .....	PAG.	<b>18/32</b>
<b>Art. 18 - Dimora saltuaria</b> .....	PAG.	<b>18/32</b>
<b>Art. 19 - Limiti di Indennizzo</b> .....	PAG.	<b>18/32</b>
<b>Art. 20 - Esclusioni</b> .....	PAG.	<b>18/32</b>

## **Assistenza**

<b>Art. 21 - Operatività dell'assicurazione</b> .....	PAG.	<b>20/32</b>
<b>Art. 22 - Assistenza alla casa</b> .....	PAG.	<b>20/32</b>
Art. 22.1 - Prenotazione e spese di albergo .....	PAG.	<b>20/32</b>
Art. 22.2 - Rientro anticipato dell'Assicurato.....	PAG.	<b>20/32</b>
Art. 22.3 - Trasloco per inagibilità .....	PAG.	<b>20/32</b>
Art. 22.4 - Ripristino dell'abitazione con impresa di pulizie .....	PAG.	<b>20/32</b>
<b>Art. 23 - Assistenza Full</b> .....	PAG.	<b>21/32</b>
Art. 23.1 - Invio segnali di allarme .....	PAG.	<b>21/32</b>
Art. 23.2 - Segnalazione di artigiani.....	PAG.	<b>23/32</b>
Art. 23.3 - Idraulico .....	PAG.	<b>23/32</b>
Art. 23.4 - Elettricista .....	PAG.	<b>23/32</b>
Art. 23.5 - Fabbro-Falegname-Vetraio.....	PAG.	<b>23/32</b>
Art. 23.6 - Guardia Giurata .....	PAG.	<b>24/32</b>
Art. 23.7 - Consulto medico .....	PAG.	<b>24/32</b>
Art. 23.8 - Invio di un medico generico o do un'ambulanza in caso di urgenza .....	PAG.	<b>24/32</b>
Art. 23.9 - Reperimento e invio baby sitter a seguito di ricovero .....	PAG.	<b>24/32</b>
Art. 23.10 - Reperimento e invio collaboratrice a seguito di ricovero .....	PAG.	<b>24/32</b>
Art. 23.11 - Consulenza psicologica .....	PAG.	<b>25/32</b>
<b>Art. 24 - Esclusioni</b> .....	PAG.	<b>25/32</b>

## **Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri**

<b>Art. 25 - Sinistri Incendio e altri danni ai beni</b> .....	PAG.	<b>26/32</b>
Art. 25.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza .....	PAG.	<b>26/32</b>
Art. 25.2 - Obblighi in caso di Sinistro .....	PAG.	<b>26/32</b>
Art. 25.3 - Esagerazione dolosa del danno .....	PAG.	<b>26/32</b>
Art. 25.4 - Procedura per la valutazione del danno .....	PAG.	<b>26/32</b>
Art. 25.5 - Forma dell'assicurazione .....	PAG.	<b>27/32</b>
Art. 25.6 - Assicurazione parziale (regola proporzionale).....	PAG.	<b>27/32</b>
Art. 25.7 - Valore delle Cose assicurate .....	PAG.	<b>27/32</b>
Art. 25.8 - Pagamento dell'Indennizzo.....	PAG.	<b>27/32</b>
Art. 25.9 - Anticipo sugli Indennizzi.....	PAG.	<b>27/32</b>
Art. 25.10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali .....	PAG.	<b>28/32</b>
Art. 25.11 - Assicurazione presso diversi Assicuratori .....	PAG.	<b>28/32</b>
<b>Art. 26 - Sinistri Furto</b> .....	PAG.	<b>28/32</b>
Art. 26.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza .....	PAG.	<b>28/32</b>
Art. 26.2 - Obblighi in caso di Sinistro .....	PAG.	<b>28/32</b>
Art. 26.3 - Esagerazione dolosa del danno .....	PAG.	<b>29/32</b>
Art. 26.4 - Procedura per la valutazione del danno .....	PAG.	<b>29/32</b>

Art. 26.5 - Forma dell'assicurazione .....	PAG.	<b>29/32</b>
Art. 26.6 - Valore delle Cose assicurate .....	PAG.	<b>29/32</b>
Art. 26.7 - Pagamento dell'Indennizzo.....	PAG.	<b>29/32</b>
Art. 26.8 - Riduzione delle somme assicurate .....	PAG.	<b>29/32</b>
Art. 26.9 - Recupero dei beni rubati.....	PAG.	<b>29/32</b>
Art. 26.10 - Assicurazione presso diversi Assicuratori.....	PAG.	<b>30/32</b>
<b>Art. 27 - Sinistri Assistenza</b> .....	PAG.	<b>30/32</b>
Art. 27.1 - Modalità di erogazione delle prestazioni.....	PAG.	<b>30/32</b>
<b>Art. 28 - Dispositivo elettronico</b> .....	PAG.	<b>30/32</b>
<b>Art. 29 - Comodato del Dispositivo elettronico</b> .....	PAG.	<b>31/32</b>

## **Moduli e Informative Accessorie**

**Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri**

**Modulo di Denuncia Sinistro**

Ai sensi del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209) e delle disposizioni di attuazione le clausole che prevedono rischi, oneri e obblighi a carico dell'Assicurato e del Contraente, esclusioni, limitazioni e periodi di sospensione della garanzia, nullità, decadenze, rivalse nonché le avvertenze, sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

# Nota Informativa

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'IVASS.

Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La Nota Informativa si articola nelle seguenti sezioni:

- A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE
  - B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
  - C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
- Glossario

## A. INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

### 1. Informazioni generali

Poste Assicura S.p.A. è una compagnia di assicurazione italiana.

Poste Assicura S.p.A., Società con socio unico, soggetta alla direzione e coordinamento di Poste Vita S.p.A., appartenente al Gruppo Assicurativo Poste Vita (iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi al n. 043, a sua volta facente parte del più ampio Gruppo Poste Italiane), è iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese di assicurazione al n. 1.00174, è stata autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP n. 2788 del 25 marzo 2010 e ha sede legale e direzione generale in Piazzale Konrad Adenauer, 3 - CAP 00144 Roma, Italia (telefono: 06.54.924.1 - fax: 06.54.924.203 - sito internet: [www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it), posta elettronica: [infoclienti@poste-assicura.it](mailto:infoclienti@poste-assicura.it)).

### 2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'Impresa

I dati di seguito riportati si riferiscono all'ultimo bilancio approvato relativo all'esercizio 2014:

- il Patrimonio netto ammonta a 45,35 milioni di Euro, di cui 25,00 milioni di Euro di Capitale Sociale e 20,35 milioni di Euro di Riserve patrimoniali;
- l'indice di solvibilità risulta essere pari a 3,46. L'indice di solvibilità rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile pari a 35,41 milioni di Euro e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente pari a 10,23 milioni di Euro.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa si rinvia al sito internet dell'Impresa: [www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it).

## B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

Il contratto ha durata annuale e si rinnova tacitamente di anno in anno.

**Avvertenza:** alla scadenza di ciascun anno, il Contraente e la Società hanno la facoltà di esercitare la disdetta dal contratto assicurativo. La disdetta dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata a/r e spedita almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale. La disdetta comporta la cessazione dell'efficacia delle garanzie assicurative a far data dalla scadenza annuale della Polizza.

Si rinvia all'art. 1.3 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

In caso di sottoscrizione del pacchetto opzionale di Assistenza Full, l'efficacia del Comodato d'uso si intenderà condizionata a quella del contratto assicurativo. Pertanto, in caso di cessazione di efficacia di quest'ultimo, per qualsiasi motivo, il Comodatato d'uso si intenderà automaticamente privo di qualsiasi effetto, con il conseguente obbligo per il Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione, di restituire il Dispositivo elettronico integro e funzionante (salvo nei casi di Sinistro che ne abbiano comportato la distruzione, di Furto o di deterioramento dovuto al normale uso dello stesso). Per i dettagli si rinvia alle norme relative al Dispositivo elettronico e al relativo Comodato d'uso, di cui agli artt. 28 e 29 delle Condizioni di Assicurazione.

**Avvertenza:** la copertura Assistenza Full sarà disponibile in relazione alle polizze che saranno sottoscritte a decorrere dal mese di agosto 2015. La copertura Assistenza Full, previe specifiche modalità contrattuali ed integrazioni di prezzo, sarà possibile anche per titolari di polizze sottoscritte in precedenza. Per la puntuale indicazione della data dalla quale sarà possibile sottoscrivere la polizza con la copertura Assistenza Full si prega di consultare la pagina dedicata sul sito internet di Poste Assicura S.p.A.

### 3. Coperture assicurative offerte - Limitazioni ed esclusioni

Il contratto è finalizzato all'assicurazione dei rischi dell'abitazione e prevede tre sezioni:

- **Incendio e Altri danni ai beni** - operante unicamente ove selezionata e richiamata in Polizza, protegge l'Assicurato dai danni materiali e diretti a seguito di eventi quali: incendio, fumo, fenomeno elettrico, atti vandalici, eventi atmosferici e spargimento d'acqua (in base al pacchetto di copertura prescelto).

Le garanzie sono differenziate in base al titolo di godimento dell'immobile stesso (proprietà o locazione). Alla proprietà è assimilato l'usufrutto, mentre il comodato d'uso dell'immobile è assimilato alla locazione.

Nel Pacchetto Base sono assicurati sia il Fabbricato che il Contenuto; il proprietario che integra la sua copertura base con i Pacchetti opzionabili può scegliere per tali pacchetti se assicurare solo il Fabbricato o anche il Contenuto.

Per il locatario, qualunque sia il pacchetto scelto, sono sempre assicurati sia il Fabbricato che il Contenuto. Per maggiori dettagli si rinvia agli artt. 2 e da 6 a 11 delle Condizioni di Assicurazione.

- **Furto** - operante unicamente ove selezionata e richiamata in Polizza, tutela i beni dell'Assicurato a seguito di eventi quali: furto con scasso, rapina ed estorsione, furto clandestino, uso fraudolento di chiavi e potenziamento mezzi di chiusura (in base al pacchetto di copertura prescelto).

Per maggiori dettagli si rinvia agli artt. 3 e da 12 a 20 delle Condizioni di Assicurazione.

- **Assistenza** - sempre operante, mette a disposizione dell'Assicurato una Struttura Organizzativa di Assistenza, sempre attiva, 24 ore su 24 e 365 giorni all'anno, in caso di situazioni di urgenza collegate all'abitazione.

Nel caso in cui sia stato prescelto il pacchetto opzionale di Assistenza Full, le prestazioni di cui all'art. 23.1 "Invio segnali di allarme" saranno erogate dalla Struttura Organizzativa di Supporto e potranno essere fornite esclusivamente qualora sia l'unità centrale sia i rilevatori elettronici wireless del Dispositivo elettronico, consegnato in Comodato d'uso, siano correttamente installati nell'immobile assicurato e regolarmente funzionanti. Si precisa che il Pacchetto opzionale di Assistenza Full è abbinabile esclusivamente alle coperture che prevedono l'acquisto congiunto del pacchetto opzionale Fenomeno elettrico e Acqua condotta (Contenuto obbligatorio su tutta la sezione Incendio) e del Pacchetto Base del Furto. Si precisa inoltre che in caso di acquisto del pacchetto opzionale di Assistenza Full, l'Assicurato dovrà coincidere con il Contraente di Polizza e aver optato per il frazionamento annuale del Premio.

Per maggiori dettagli si rinvia agli artt. 4, da 21 a 24, 28 e 29 delle Condizioni di Assicurazione.

Le sezioni possono essere così combinate:

- Incendio e Altri danni ai beni e Assistenza;
- Furto e Assistenza;
- Incendio e Altri danni ai beni, Furto e Assistenza.

L'assicurazione è prestata con livelli crescenti di garanzie assicurative in funzione dei pacchetti attivati. I pacchetti operanti sono quelli selezionati e richiamati in Polizza.

Per le sezioni Incendio e Altri danni ai beni e Furto sarà altresì possibile personalizzare il proprio livello di copertura selezionando la somma assicurata più adeguata alle proprie esigenze tra quelle disponibili, fermo il limite del reale valore dei beni assicurati.

**Avvertenza:** il contratto, in alcuni specifici casi, prevede limitazioni, esclusioni ovvero condizioni di sospensione della garanzia che possono dar luogo a riduzioni o al mancato pagamento delle somme dovute.

Si rinvia agli artt. 1.2 e da 6 a 29 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** le coperture prevedono la presenza di Franchigie, Scoperti e limiti massimi di Indennizzo.

Si rinvia agli artt. da 6 a 24 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** relativamente alla sezione Incendio e Altri danni ai beni e limitatamente ai danni cagionati al Fabbricato, il contratto prevede l'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.

Si rinvia all'art. 25.6 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.

**Avvertenza:** la copertura prevede la presenza di periodi di carenza contrattuale.

Si rinvia all'art. 6.2 punto 3 delle Condizioni di Assicurazione.

Per facilitare la comprensione da parte dell'Assicurato si riportano alcuni esempi numerici relativi al meccanismo di funzionamento di Franchigie, Scoperti e limiti massimi di Indennizzo.

**Esempio relativo a una villa a schiera di 100mq assicurata per l'Incendio e Altri danni ai beni per danni al Fabbricato con 120.000,00 € (100mq x 1.200,00 €) e per danni al Contenuto con 30.000 € (100mq x 300,00 €) e per il Furto con 7.500,00 €:**

Evento assicurato	Somma assicurata/Limite di Indennizzo		Danno cagionato	Scoperto	Franchigia	Danno indennizzato
	Fabbricato	Contenuto				
<b>Danno a seguito di incendio</b> (ad es. a seguito di incendio vengono danneggiate le mura domestiche e parte del mobilio)	120.000,00 €	30.000,00 €	6.000,00 € Fabbricato 5.000,00 € Contenuto	-	-	11.000,00 € di cui: - 6.000,00 € Fabbricato - 5.000,00 € Contenuto
<b>Danno per sovraccarico neve</b> (ad es. un cumulo di neve provoca il crollo parziale di parti del tetto, rovinando anche un quadro)	60.000,00 € (50% della somma assicurata)	15.000,00 € (50% della somma assicurata)	25.000,00 € Fabbricato 250,00 € Contenuto	10% con il minimo di 500,00 €	-	22.500,00 € di cui: - 22.500,00 € Fabbricato - 0,00 € Contenuto in quanto il danno è di importo inferiore al minimo dello Scoperto
<b>Danno per spargimento d'acqua</b> (ad es. una tubatura si rompe accidentalmente e provoca una perdita d'acqua che rovina il pavimento)	10.000,00 €		8.000,00 €	-	200,00 €	7.800,00 €
<b>Furto nell'abitazione</b> (ad es. un ladro, forzando la porta di ingresso, danneggia l'infixo blindato e sottrae parte del Contenuto)	7.500,00 € (Limiti di Indennizzo: 1.000,00 € per guasti e/o danni cagionati da ladri 40% somma assicurata per i preziosi)		400,00 € porta blindata 1.000,00 € app. elettr. 5.000,00 € preziosi	-	-	4.400,00 € di cui: - 400,00 € porta blindata - 1.000,00 € app. elettr. - 3.000,00 € preziosi

#### 4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanza del rischio - Nullità

**Avvertenza:** eventuali dichiarazioni false, inesatte o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare gravi effetti, ivi compresa la mancata corresponsione del possibile Indennizzo come specificato agli artt. 1.1, 9 e 15 delle Condizioni di Assicurazione.

Gli effetti di tali dichiarazioni sono disciplinati (tra le altre disposizioni) dagli artt. 1892, 1893 e 1984 del Codice Civile.

**Avvertenza:** ai contratti di assicurazione si applicano talune cause di nullità, ivi incluse le cause di nullità previste dal Codice Civile agli artt. 1895 e 1904. Restano comunque ferme le ipotesi di nullità previste dalla legge.

#### 5. Aggravamento e diminuzione del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento

o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti a Poste Assicura S.p.A. o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati dall'Impresa in quanto riconducibili ad uno stato di non assicurabilità possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile.

Per le conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato si rinvia agli artt. 1.7 e 18 delle Condizioni di Assicurazione.

**Esempio:** se l'immobile è assicurato come dimora abituale e in corso di polizza diventa dimora saltuaria, ne deve essere data tempestiva comunicazione all'Impresa.

## 6. Premi

Il pagamento del Premio può essere effettuato con cadenza annuale, tramite addebito automatico sul conto BancoPosta, addebito sul Libretto di Risparmio Postale, addebito mediante Carta Postamat, assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta, contanti se il premio annuo non supera i 750,00 Euro, oppure con cadenza mensile (quest'ultima non ammessa in caso di selezione del Pacchetto opzionale di Assistenza Full), tramite addebito automatico sul conto BancoPosta e sul Libretto di Risparmio Postale.

Nel caso in cui la vendita del presente contratto assicurativo si svolga al di fuori degli Uffici Postali abilitati, il pagamento del Premio annuale di polizza potrà essere effettuato con cadenza annuale o mensile (quest'ultima non ammessa in caso di selezione del pacchetto opzionale di Assistenza Full) esclusivamente tramite addebito automatico sul conto BancoPosta del Contraente.

Il Premio è sempre determinato per una durata annuale ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qualora sia stato convenuto il frazionamento mensile.

L'acquisto del pacchetto opzionale di Assistenza Full dà diritto all'applicazione di uno sconto sulle Sezioni Incendio e Furto.

Il Contraente, inoltre, in sede di sottoscrizione della Polizza (in caso di selezione del pacchetto opzionale di Assistenza Full) si obbliga al pagamento di un importo, a titolo di penale, in caso di mancata restituzione del Dispositivo elettronico (oppure in caso di restituzione di un dispositivo non funzionante per dolo, colpa grave o negligenza, salvo i casi di Sinistro che ne abbiano comportato la distruzione, di Furto o di deterioramento dovuto al normale uso dello stesso) nei termini indicati agli artt. 28 e 29 delle Condizioni di Assicurazione.

Per maggiori dettagli si rinvia all'art.1.2 delle Condizioni di Assicurazione.

**Avvertenza:** l'Impresa si riserva altresì il diritto di applicare sconti in presenza di determinate condizioni tempo per tempo individuate.

## 7. Diritto di rivalsa e di surroga

**Avvertenza:** l'Impresa si riserva di agire ai sensi dell'art. 1916 del Codice Civile nei confronti dei soggetti responsabili di sinistri per i quali l'Impresa abbia versato un Indennizzo.

L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga nei soli confronti dei soggetti e alle condizioni stabilite dall'art. 1.12 delle Condizioni di Assicurazione, al quale si rinvia per i dettagli.

## 8. Diritto di recesso

**Avvertenza:** dopo ogni Sinistro, fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, l'Impresa e il Contraente possono recedere dalla presente copertura assicurativa. La comunicazione ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di invio.

Si rinvia all'art. 1.4 delle Condizioni di Assicurazione per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.

L'Impresa rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

In caso di sottoscrizione del Pacchetto opzionale di Assistenza Full, alla data di efficacia del recesso si estingue anche il Comodato con il conseguente obbligo, entro 30 giorni dalla cessazione dell'efficacia della Polizza, di restituire il Dispositivo elettronico integro e funzionante (salvo i casi di Sinistro che ne abbiano comportato la distruzione, di Furto o di deterioramento dovuto al normale uso dello stesso). Per i dettagli si rinvia alle norme relative al Dispositivo elettronico di cui agli artt. 28 e 29 delle Condizioni di Assicurazione.

## 9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, secondo quanto previsto dall'art. 2952 del Codice Civile.

Restano fermi i termini per la denuncia del Sinistro o per l'attivazione delle prestazioni previsti dagli artt. 25.2, 26.2 e 27.1 delle Condizioni di Assicurazione.

## 10. Legge applicabile al contratto

Il contratto e i criteri di liquidazione dei sinistri sono soggetti alla giurisdizione italiana e ad essi sarà applicata la legge italiana e gli stessi saranno soggetti esclusivamente ad essa.

## 11. Regime fiscale

Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge n. 1216 del 29 Ottobre 1961 e successive modifiche e integrazioni.

## C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

### 12. Sinistri - Liquidazione dell'Indennizzo

**Avvertenza:** in caso di Sinistro Incendio e Altri danni ai beni e/o Furto, l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Impresa nei termini e con le modalità previsti dagli artt. 25.2 e 26.2 delle Condizioni di Assicurazione. A tal fine, l'Assicurato può utilizzare il Modulo di Denuncia Sinistro riportato nel presente Fascicolo Informativo.

Si ricorda che l'Assicurato ha l'obbligo di conservare le tracce e le prove del Sinistro, nonché i beni danneggiati per l'accertamento e la stima dei danni da parte dell'Impresa.

**La mancata osservanza delle procedure liquidative può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo.**

**Avvertenza:** l'erogazione delle prestazioni di Assistenza diverse da "Invio segnali di allarme" è stata affidata ad Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l'Italia) come specificato all'art. 27 delle Condizioni di Assicurazione. Le prestazioni "Invio segnali di allarme" di cui all'art. 23.1 delle Condizioni di Assicurazione vengono effettuate direttamente dalla Struttura di Supporto di Octo Telematics Italia S.r.l., come specificato al medesimo art. 27 delle Condizioni di Assicurazione.

### 13. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei Sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Reclami**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 Roma**  
**Fax: 06.5492.4402**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo [reclami@poste-assicura.it](mailto:reclami@poste-assicura.it)

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n.196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in Polizza.

Qualora l'esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all'IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà presentare apposito esposto a:

**IVASS**  
**Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami**  
**Via del Quirinale, 21**  
**00187 Roma**  
**Telefono: 06.42.133.1**

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet: [http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)).

In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. n. 28/2010 (modificato dal D.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti (cfr. art. 1.5 delle Condizioni di Assicurazione).

#### 14. Arbitrato

**Avvertenza:** si richiama l'attenzione dell'Assicurato o dei suoi aventi causa sulla facoltà di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, salvo diverse disposizioni di legge, anche nei casi in cui la gestione delle controversie sia demandata ad arbitrati.

#### 15. Informativa in corso di contratto

L'Impresa comunica all'Assicurato le variazioni del Fascicolo Informativo intervenute per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.

Per la consultazione degli aggiornamenti dei dati patrimoniali dell'Impresa di cui al punto 2 della presente Nota Informativa nonché per tutti gli altri aggiornamenti non derivanti da innovazioni normative si rinvia al sito internet dell'Impresa [www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it).

**Poste Assicura S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota Informativa.**



**Anna Desiderato**  
**Rappresentante legale**  
**In virtù di procura speciale**  
**Poste Assicura S.p.A.**

## Glossario

**Assicurato:** la persona fisica residente in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano, il cui interesse è protetto dall'assicurazione.

**Appartamento:** l'unità immobiliare facente parte di Fabbricato con unità abitative catastalmente separate tra loro contigue, sovrastanti o sottostanti ma non intercomunicanti, ciascuna con proprio accesso all'interno del Fabbricato ma con accesso comune dall'esterno del Fabbricato. Rientra nella definizione di appartamento anche l'abitazione con accesso proprio dall'esterno purché l'appartamento stesso ne abbia altri contigui o sovrastanti.

**Assistenza:** l'aiuto tempestivo, in denaro o in natura, fornito a seguito del verificarsi di un Sinistro, tramite la Struttura Organizzativa di Assistenza.

**Assistenza Full:** le prestazioni di "Invio segnali di allarme" connesse al Dispositivo elettronico prestata dalla Struttura Organizzativa di Supporto.

**Comodato:** contratto disciplinato dagli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile in base al quale si ottiene il diritto a ricevere e utilizzare il Dispositivo elettronico per un tempo determinato, con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta nelle modalità meglio specificate negli artt. 28 e 29 delle Condizioni di Assicurazione.

**Contenuto:** tutti i beni presenti nel Fabbricato e destinati ad uso personale e domestico, compresi:

- mobilio, arredamento, elettrodomestici, audiovisivi e altri apparecchi elettrici ed elettronici per uso di casa e personale (comprese le antenne non centralizzate per la ricezione radiotelevisiva);
- pellicce, quadri, oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria, tappeti, arazzi;
- raccolte e collezioni, Preziosi, carte valori e titoli di credito;
- biciclette;
- ciclomotori a due ruote;
- attrezzature per hobby;
- giardinaggio e giochi per bambini.

Se l'Assicurato è locatario dell'immobile indicato in Polizza, sono comprese le migliorie dallo stesso apportate. Sono esclusi roulotte, natanti e tutti i veicoli a motore in genere (o parti degli stessi).

**Contraente:** la persona fisica che stipula l'assicurazione e che si impegna a corrispondere il relativo Premio.

**Cose assicurate:** il Fabbricato e/o il Contenuto come richiamati in Polizza.

**Danni indiretti:** i danni non inerenti la materialità della cosa assicurata, derivanti all'Assicurato dall'impossibilità di usare, impiegare in tutto o in parte i beni colpiti da un Sinistro e dall'esborso di spese impreviste che lo stesso deve sostenere in conseguenza di un Sinistro.

**Danni materiali e diretti:** i danni inerenti la materialità della cosa assicurata, che derivano dall'azione diretta dell'evento garantito.

**Dimora abituale:** l'unico luogo ove, di fatto, dimorano abitualmente l'Assicurato e la sua famiglia.

**Dimora saltuaria:** il luogo nel quale l'Assicurato e la sua famiglia non dimorano abitualmente, come meglio specificato all'interno delle singole garanzie di Polizza.

**Disabitazione:** l'assenza continuativa dalla dimora dell'Assicurato e delle persone con lui conviventi, come meglio specificato all'interno delle singole garanzie di Polizza. La presenza di persone nelle sole ore diurne o la visita dei locali assicurati per ispezioni, controllo, pulizia e riparazione non costituisce interruzione della disabitazione.

**Dispositivo elettronico:** la centralina ed i sensori elettronici wireless concessi in Comodato al Contraente, che consentono di ottenere alcune delle prestazioni previste ai sensi di Polizza.

**Esplosione:** lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.

**Estorsione:** l'azione con la quale un soggetto mediante violenza o minaccia costringe l'Assicurato a fare o ad omettere qualche cosa, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto con danno a carico dell'Assicurato.

**Fabbricato:** la costruzione di proprietà o in locazione (di seguito anche l'"immobile") ubicata in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano come identificata in Polizza, completata secondo quanto previsto dal progetto di costruzione in conformità alle norme urbanistiche vigenti e adibita a civile abitazione, incluse dipendenze e/o pertinenze.

Sono compresi:

- fissi e infissi;
- opere di fondazione o interrate;
- cantine e box auto ad uso civile;
- tettoie e terrazzi (esclusi i pergolati e le strutture precarie, amovibili o stagionali);
- recinzioni, cancelli anche elettrici, cisterne/serbatoi per stoccaggio combustibili al servizio dell'abitazione, muri di cinta, piscine ad uso privato;
- tinteggiatura, tappezzeria, moquette, parquet;
- antenne e parabole radiotelevisive o per radioamatori (purché fissate al Fabbricato);
- statue, affreschi e decorazioni che non abbiano valore artistico;
- ascensori, montacarichi, scale mobili, impianti fissi elettrici ed elettronici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento, comprese caldaie autonome di riscaldamento e/o di produzione di acqua calda e impianti autonomi di condizionamento, impianti di allarme e prevenzione, impianti citofonici e videocitofonici, tutti purché fissi e stabilmente installati, nonché ogni altra installazione al servizio del Fabbricato considerata fissa;
- eventuali uffici o studi professionali privati intercomunicanti con l'immobile;
- eventuali bed & breakfast con stanze dedicate in numero non superiore a 3 e/o posti letto non superiori a 6, condotti avvalendosi della normale organizzazione familiare e in conformità alle leggi in vigore al momento del Sinistro;
- parti in comune di condomini, ville a schiera o plurifamiliari, pro-quota.

Sono esclusi il valore dell'area e tutto quanto rientrante nella definizione di Contenuto.

Sono inoltre escluse le aree all'aperto, i parchi, i giardini, gli alberi, le strade private, gli impianti sportivi, le tende anche se rigidamente fissate al Fabbricato, le tendo-tensostrutture, i gazebo e i pannelli solari.

**Fissi e infissi:** quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione; manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e areazione delle costruzioni.

**Franchigia:** l'importo prestabilito, espresso in cifra fissa, che viene dedotto dall'Indennizzo.

**Furto:** l'impossessamento di cose mobili appartenenti all'Assicurato, sottraendole allo stesso, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Implosione:** il cedimento di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

**Inabilità temporanea:** la temporanea incapacità fisica, totale o parziale, di attendere alle proprie occupazioni.

**Incendio:** la combustione, con sviluppo di fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

**Indennizzo:** la somma dovuta da Poste Assicura S.p.A. a titolo di risarcimento del danno subito dall'Assicurato al verificarsi del Sinistro coperto dal presente contratto.

**Infortunio:** l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, un'inabilità permanente o un'inabilità temporanea.

**Istituto di cura:** l'istituto universitario, ospedale, casa di cura, poliambulatorio diagnostico e/o terapeutico, regolarmente autorizzati per diagnosi e cure. Non sono considerate strutture sanitarie per diagnosi e cure: gli stabilimenti termali, quelle con finalità prevalentemente dietologiche o estetiche, per il benessere della persona, riabilitative, per convalescenza, lungo degenza o soggiorni, le strutture per anziani.

**Limite di Indennizzo:** la somma massima rimborsabile da Poste Assicura S.p.A.

**Malattia:** ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio:

- **improvvisa**, la malattia di acuta insorgenza di cui l'Assicurato non era a conoscenza e che, comunque, non sia una manifestazione, seppure improvvisa, di un precedente morbo noto all'Assicurato;
- **preesistente**, la malattia che sia l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione.

**Materiali incombustibili:** i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi ed Esperienze Antincendio del Ministero dell'Interno.

**Occlusioni:** la chiusura o la riduzione dello spazio interno di una condotta determinata da corpi estranei, escluse incrostazioni o sedimentazioni.

**Pannelli solari:** i sistemi di trasformazione dell'energia solare che comprendono:

- **pannelli solari termici** per la produzione di acqua calda, costituiti da un assorbitore di calore, il collettore, simile ad un radiatore, per mezzo del quale il calore del sole assorbito viene trasferito all'acqua del serbatoio, il serbatoio di accumulo dell'acqua calda e i collegamenti idraulici ed elettrici;
- **pannelli/impianti fotovoltaici** per la produzione di energia elettrica fissati e stabilmente installati agli appositi sostegni, collaudati e connessi alla rete elettrica, costituiti da un insieme di moduli fotovoltaici, uno o più convertitori della corrente continua in corrente alternata - inverter - e apparecchiature di controllo, rilevamento e collegamento. L'impianto deve essere progettato e installato a regola d'arte e dotato di pannelli certificati dal produttore secondo le norme CEI vigenti e testati alla grandine.

**Preziosi:** i gioielli, gli oggetti d'oro e di platino o montati su detti metalli, le pietre preziose, i coralli e le perle, nonché gli orologi da polso o da taschino anche in metallo non prezioso, purchè in quest'ultimo caso con valore di mercato al momento del Sinistro superiore a 4.000,00 Euro.

**Parti:** il Contraente e Poste Assicura S.p.A.

**Polizza:** il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

**Premio:** la somma dovuta dal Contraente a Poste Assicura S.p.A.

**Rapina:** l'impossessamento della cosa mobile dell'Assicurato, mediante violenza o minaccia allo stesso, al fine di trarne profitto per sé o per altri.

**Ricovero:** la permanenza in istituti di cura, regolarmente autorizzati per l'erogazione dell'assistenza ospedaliera, che contempli almeno un pernottamento (resta in ogni caso escluso il pernottamento presso il Pronto Soccorso per accertamenti diagnostici).

**Scoperto:** la quota parte di danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

**Scoppio:** il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad Esplosione. Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati Scoppio.

**Sinistro:** il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

**Società/Impresa:** Poste Assicura S.p.A.

**Somma assicurata:** il valore in base al quale è stipulata l'assicurazione.

**Struttura Organizzativa di Assistenza:** la Struttura Organizzativa di Assistenza di Inter Partner Assistance S.A. (Rappresentanza Generale per l'Italia), ossia il complesso di responsabili, personale, sistemi informativi, attrezzature, ogni presidio o dotazione centralizzati o meno e la rete di fornitori esterni convenzionati, in funzione 24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno, che provvede per conto di Poste Assicura S.p.A. a garantire il contatto telefonico con l'Assicurato, organizzare gli interventi sul posto ed erogare le prestazioni indicate nella sezione Assistenza ad eccezione di quelle relative all'"Invio segnali di allarme".

**Struttura Organizzativa di Supporto:** la Struttura Organizzativa di Supporto di Octo Telematics Italia S.r.l., costituita da operatori specializzati e in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di cui Poste Assicura S.p.A.

si avvale per organizzare ed erogare le prestazioni "Invio segnali di allarme" previste dal pacchetto opzionale di Assistenza Full e per il caso di assistenza tecnica relativa al Dispositivo elettronico; quest'ultima prestata solo in determinate fasce orarie di operatività (così come meglio specificato negli artt. 27, 28 e 29 delle Condizioni di Assicurazione).

**Superficie dell'abitazione:** l'intera superficie calpestabile dell'immobile indicato in Polizza, espressa in metri quadri, escluse le sole aree occupate dai muri interni e perimetrali. Sono incluse le dipendenze e pertinenze valorizzate nella misura di 1/3 della loro superficie complessiva.

**Villa a schiera:** il Fabbricato unifamiliare o l'unità immobiliare facente parte di Fabbricato unito o aderente ad altri Fabbricati.

**Villa isolata:** il Fabbricato unifamiliare o l'unità immobiliare separato da altri Fabbricati, con accesso indipendente dall'esterno.

# Condizioni di Assicurazione

## Art. 1 - Informazioni generali

### Art. 1.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni false, inesatte o reticenti del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la l'annullamento del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

### Art. 1.2 - Conclusione del contratto - Decorrenza dell'assicurazione - Pagamento del Premio

Il contratto di assicurazione è concluso nel momento in cui il modulo di Polizza è debitamente sottoscritto. Fatte salve eventuali campagne commerciali, l'assicurazione ha effetto dalle ore 24:00 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24:00 del giorno del pagamento.

Il Premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno ed è interamente dovuto dal Contraente, anche qualora ne sia stato convenuto il frazionamento mensile.

Il pagamento del Premio può essere effettuato con le seguenti modalità:

- 1) *primo Premio all'atto dell'emissione:*
  - a) addebito automatico sul conto BancoPosta del Contraente;
  - b) addebito sul Libretto di Risparmio Postale del Contraente;
  - c) addebito mediante Carta Postamat;
  - d) assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta (solo se scelto il frazionamento annuale);
  - e) in contanti, qualora l'ammontare del Premio annuo non ecceda il limite di 750,00 Euro.
- 2) *frazionamento annuale:*
  - a) addebito automatico sul conto BancoPosta del Contraente;
  - b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale del Contraente;
  - c) addebito mediante Carta Postamat;
  - d) assegno circolare o bancario secondo le disposizioni di BancoPosta;
  - e) in contanti, qualora l'ammontare del Premio annuo non ecceda il limite di 750,00 Euro.
- 3) *frazionamento mensile (non ammesso in caso di acquisto del pacchetto opzionale di Assistenza Full):*
  - a) addebito automatico sul conto BancoPosta del Contraente;
  - b) addebito automatico sul Libretto di Risparmio Postale del Contraente.

Nel caso in cui la vendita del presente contratto assicurativo si svolga al di fuori degli Uffici Postali abilitati, il pagamento del Premio annuale di Polizza potrà essere effettuato con cadenza annuale o mensile (quest'ultima non ammessa in caso di selezione del pacchetto opzionale di Assistenza Full) esclusivamente tramite addebito automatico su conto BancoPosta del Contraente.

Restano in ogni caso salve eventuali ulteriori modalità di pagamento tempo per tempo disponibili e autorizzate dalla Società.

Laddove non sia possibile proseguire i pagamenti con le modalità prescelte in sede di stipula, il Contraente potrà avvalersi di uno degli ulteriori mezzi di pagamento sopra previsti ovvero di ulteriori modalità di pagamento indicate da Poste Assicura S.p.A. Nel caso in cui il Contraente abbia invece prescelto la modalità di addebito automatico sul conto BancoPosta o sul Libretto di Risparmio Postale e tale conto/libretto non sia più attivo, i pagamenti saranno dovuti in via anticipata con cadenza annuale e con le modalità specificate da Poste Assicura S.p.A.

Nel caso sia stata scelta la modalità di pagamento tramite assegno, questo viene accettato con riserva di verifica e salvo buon fine del versamento del titolo. È fatto salvo, qualora il pagamento dell'importo indicato nell'assegno non vada a buon fine, il disposto di cui all'art 1901 del Codice Civile che disciplina il caso del mancato pagamento del Premio. L'assegno, sia esso circolare o bancario, deve essere intestato a Poste Assicura S.p.A. e munito della clausola di non trasferibilità. Gli assegni circolari per importo inferiore a quello stabilito dalla normativa antiriciclaggio, possono essere intestati al Contraente della polizza e girati a Poste Assicura S.p.A., apponendo successivamente alla girata la clausola di non trasferibilità.

Nel caso in cui sia stata scelta la modalità di pagamento tramite addebito su conto BancoPosta o addebito su Libretto di Risparmio Postale è necessaria la sottoscrizione di separato documento (Modulo di autorizzazione all'addebito su c/c o Libretto di Risparmio Postale) con il quale il Contraente rilascia a Poste Italiane S.p.A.

autorizzazione all'addebito per l'intera durata contrattuale. Tale Modulo prevede inoltre che vengano effettuati esclusivamente tre tentativi di prelievo dal conto di riferimento e cioè:

- 1) al giorno di scadenza;
- 2) il 14° giorno successivo la scadenza;
- 3) il 28° giorno successivo la scadenza.

Il Contraente prende pertanto atto e riconosce, nei confronti di Poste Assicura S.p.A., che in caso di assenza di fondi disponibili sufficienti alle tre date sopra indicate, il pagamento del Premio o della rata di Premio non potrà andare a buon fine.

In caso di mancato pagamento del Premio o delle rate successive di Premio, secondo le modalità sopra indicate, la copertura assicurativa oggetto del presente contratto sarà automaticamente sospesa dalle ore 24:00 del 30° giorno successivo alla scadenza dell'ultima rata di Premio pagata. In tale specifico caso, a partire dal medesimo termine, anche i servizi di "Invio segnali di allarme" e di assistenza tecnica al Dispositivo elettronico - prestati dalla Struttura Organizzativa di Supporto - saranno sospesi.

Il pagamento a saldo del Premio o delle rate di Premio non corrisposte, utile per la riattivazione della copertura assicurativa e dei servizi di "Invio segnali di allarme" e di assistenza tecnica al Dispositivo elettronico, potrà avvenire presso l'Ufficio Postale, prima che si sia verificata la risoluzione di diritto del contratto come di seguito specificata. Resta inteso che la riattivazione della copertura assicurativa e dei servizi di "Invio segnali di allarme" e di assistenza tecnica al Dispositivo elettronico avrà efficacia dalle ore 24:00 del giorno di pagamento; in tal caso rimangono ferme le successive scadenze di pagamento.

Il contratto di assicurazione si risolve di diritto se Poste Assicura S.p.A. non agisce per la riscossione del Premio o delle rate di Premio insolute nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata di Premio sono scaduti, fermo il diritto di Poste Assicura S.p.A. di ricevere il pagamento del Premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese.

Il Contraente, inoltre, in sede di sottoscrizione della Polizza si obbliga al pagamento di un importo, a titolo di penale, in caso di mancata restituzione del Dispositivo elettronico (oppure in caso di restituzione di un dispositivo non funzionante per dolo, colpa grave o negligenza, salvo i casi di Sinistro che ne abbiano comportato la distruzione, di Furto o di deterioramento dovuto al normale uso dello stesso) nei termini indicati agli artt. 28 e 29 delle Condizioni di Assicurazione.

### **Art. 1.3 - Durata e proroga dell'assicurazione**

Il contratto di assicurazione ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo.

In assenza di disdetta inviata dal Contraente o dalla Società almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale, il contratto si rinnova tacitamente e l'assicurazione è prorogata per la durata di un anno e così successivamente.

La disdetta esercitata dal Contraente dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata a/r a:

**Poste Assicura S.p.A.  
Ufficio Portafoglio  
Piazzale Konrad Adenauer 3  
00144 - Roma**

In caso di disdetta regolarmente inviata dal Contraente o dalla Società, le garanzie assicurative relative al presente contratto cesseranno alla scadenza annuale del contratto.

In caso di sottoscrizione del pacchetto opzionale di Assistenza Full, all'atto della disdetta si estingue anche il Comodato con il conseguente obbligo per il Contraente, entro 30 giorni dalla data di cessazione, di restituire il Dispositivo elettronico integro e funzionante (salvo i casi di Sinistro che ne abbiano comportato la distruzione, di Furto o di deterioramento dovuto al normale uso dello stesso). Per i dettagli si rinvia alle norme relative al Dispositivo elettronico di cui agli artt. 28 e 29 delle Condizioni di Assicurazione.

### **Art. 1.4 - Recesso in caso di Sinistro**

Dopo ogni Sinistro, fino al 60° giorno successivo al pagamento o rifiuto dell'Indennizzo, la Società e il Contraente possono recedere dal contratto. La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata a/r ed ha efficacia dopo 30 giorni dall'invio della stessa. Nel caso di recesso da parte del Contraente la raccomandata a/r deve essere indirizzata a:

**Poste Assicura S.p.A.  
Ufficio Portafoglio  
Piazzale Konrad Adenauer 3  
00144 - Roma**

La Società rimborsa la parte di Premio relativa al periodo di rischio non corso al netto delle imposte. In caso di sottoscrizione del Pacchetto opzionale di Assistenza Full, alla data di efficacia del recesso si estingue anche il Comodato con il conseguente obbligo per il Contraente, entro 30 giorni dalla cessazione, di restituire il Dispositivo elettronico integro e funzionante (salvo i casi di Sinistro che ne abbiano comportato la distruzione, di Furto o di deterioramento dovuto al normale uso dello stesso). Per i dettagli si rinvia alle norme relative al Dispositivo elettronico di cui agli artt. 28 e 29 delle Condizioni di Assicurazione.

#### **Art. 1.5 - Foro competente e procedimento di mediazione**

Ogni controversia relativa al presente contratto è soggetta alla giurisdizione italiana e per le stesse è competente l'Autorità Giudiziaria del Comune di residenza dell'Assicurato o degli aventi diritto previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.I. n. 69/2013 convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013).

#### **Art. 1.6 - Modifiche del contratto di assicurazione**

Le eventuali modifiche del contratto devono essere provate per iscritto.

#### **Art. 1.7 - Aggravamento e diminuzione del rischio**

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta a Poste Assicura S.p.A. di ogni aggravamento o diminuzione del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o che, se conosciuti, non sarebbero stati accettati da Poste Assicura S.p.A. possono comportare, ai sensi dell'art.1898 del Codice Civile, la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

#### **Art. 1.8 - Oneri fiscali**

Gli oneri fiscali relativi al contratto di assicurazione sono a carico del Contraente. Eventuali cambiamenti della normativa fiscale applicabile alla tariffa verranno immediatamente recepiti e comunicati.

#### **Art. 1.9 - Estensione territoriale**

L'assicurazione opera in Italia, nella Repubblica di San Marino e nella Città del Vaticano.

#### **Art. 1.10 - Legge applicabile e rinvio**

Il presente contratto è regolato dalla legge italiana, da ritenersi applicabile anche per tutto quanto non è qui diversamente stabilito.

#### **Art. 1.11 - Prescrizione**

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono nel termine di due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui si fondano, secondo quanto disposto dall'art. 2952 del Codice Civile.

#### **Art. 1.12 - Rinuncia al diritto di surroga**

L'Impresa rinuncia - salvo il caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le sole persone delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di legge, purché il Contraente o l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

#### **Art. 1.13 - Reclami**

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale e/o la gestione dei sinistri dovranno essere inoltrati a Poste Assicura S.p.A., a mezzo di apposita comunicazione scritta, indirizzata alla funzione aziendale incaricata dell'esame degli stessi:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Reclami**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 Roma**  
**Fax: 06.5492.4402**

È anche possibile inoltrare un reclamo via e-mail all'indirizzo [reclami@poste-assicura.it](mailto:reclami@poste-assicura.it).

Qualora l'evasione del reclamo richieda la comunicazione di dati personali, l'Impresa - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/03 - invierà risposta esclusivamente all'indirizzo dell'Assicurato indicato in Polizza.

Qualora l'esponente intenda inoltrare un reclamo direttamente all'IVASS oppure non si ritenga soddisfatto dall'e-

sito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dall'Impresa, a:

**IVASS**  
**Servizio Tutela del Consumatore - Divisione Gestione Reclami**  
**Via del Quirinale, 21**  
**00187 Roma**  
**Telefono: 06.42.133.1**

Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare il reclamo all'IVASS o attivare direttamente il sistema estero competente tramite la procedura FIN-NET (accedendo al sito internet:[http://ec.europa.eu/internal\\_market/fin-net/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/index_en.htm)).

In relazione a tutte le controversie che dovessero insorgere, relative o comunque connesse anche indirettamente al presente contratto, permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, previo esperimento del procedimento di mediazione di cui al D.lgs. 28/2010 (modificato dal D.l. n. 69/2013, convertito con modificazioni in Legge n. 98/2013) nei casi previsti dalla legge o se voluta dalle parti.

## Piani di Copertura

### Art. 2 - Incendio e altri danni ai beni

	Pacchetto Base	Altri Danni Domestici	Fenomeno elettrico e Acqua condotta
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Incendio</li> <li>• Esplosione e Scoppio</li> <li>• Implosione</li> <li>• Fulmine</li> <li>• Caduta di aeromobili</li> <li>• Onda sonora</li> <li>• Urto di veicoli</li> <li>• Fumi, gas o vapori</li> <li>• Rovina di ascensori e montacarichi</li> </ul>	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese di salvataggio</li> <li>• Spese di demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento dei residui</li> <li>• Spese di ripristino impianti di aziende di servizi: telefonia, gas, acqua, energia elettrica</li> <li>• Spese per rimpiazzo del combustibile</li> <li>• Spese per perdita delle pigioni</li> </ul>	✓	✓	✓
• Eventi socio-politici		✓	✓
• Eventi atmosferici		✓	✓
• Sovraccarico neve		✓	✓
• Guasti a fissi e infissi		✓	✓
• Lastre e specchi		✓	✓
• Pannelli solari		✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese per rimozione, deposito e ricollocamento del contenuto</li> <li>• Spese di ricerca e riparazione dispersione gas</li> <li>• Spese per oneri di urbanizzazione</li> <li>• Spese per oneri di riprogettazione</li> <li>• Spese per rifacimento dei documenti di famiglia</li> </ul>		✓	✓
• Fenomeno elettrico			✓
• Provviste in refrigerazione			✓
• Acqua condotta			✓
• Spese di ricerca e riparazione dei guasti acqua			✓

## Art. 3 - Furto

	Pacchetto Base	Furto esteso	Furto all'esterno
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furto con scasso</li> <li>• Furto con destrezza</li> <li>• Furto con uso di chiavi false, grimaldelli e simili</li> <li>• Furto con uso di chiavi vere (smarrite o sottratte)</li> <li>• Furto senza scasso (es. serrature elettroniche, presenza dell'Assicurato nell'abitazione)</li> <li>• Furto clandestino</li> <li>• Rapina/estorsione anche iniziata all'esterno</li> </ul>	✓	✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese per danneggiamenti alle cose assicurate</li> <li>• Spese per danni a parti di Fabbricato, inclusi fissi, infissi e serramenti</li> </ul>	✓	✓	✓
• Furto commesso o agevolato da addetti domestici		✓	✓
• Truffa tra le mura domestiche		✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aumento della somma assicurata in occasione di festività natalizie e matrimonio <i>(solo se assicurata dimora di residenza)</i></li> </ul>		✓	✓
• Sostituzione delle serrature		✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Spese per installare o potenziare i mezzi di chiusura</li> <li>• Spese per riassetto dei locali</li> <li>• Spese per rifacimento documenti personali</li> </ul>		✓	✓
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Furto nei locali di villeggiatura <i>(solo se assicurata dimora di residenza)</i></li> </ul>			✓
• Furto di beni presso terzi			✓
• Rapina e scippo fuori dall'abitazione			✓
• Trasloco <i>(solo se assicurata dimora di residenza)</i>			✓
• Furto dei pannelli solari			✓

## Art. 4 - Assistenza

	Assistenza alla Casa	Assistenza Full*
• Prenotazione e spese di albergo	✓	✓
• Rientro anticipato	✓	✓
• Trasloco per inagibilità	✓	✓
• Ripristino abitazione con impresa di pulizie	✓	✓
• Invio segnali di allarme		✓
• Segnalazione di artigiani		✓
• Idraulico		✓
• Elettricista		✓
• Fabbro-Falegname-Vetraio		✓
• Guardia giurata		✓
• Consulto medico		✓
• Invio di un medico generico o di un'ambulanza		✓
• Reperimento e invio baby-sitter		✓
• Reperimento e invio collaboratrice domestica		✓
• Consulenza psicologica		✓

\* Pacchetto opzionale attivabile solo se acquistati congiuntamente i pacchetti Fenomeno elettrico e Acqua condotta e Pacchetto Base del Furto

## Art. 5 - Variazioni della copertura e dei dati relativi all'immobile

Il Contraente ha la facoltà di variare ad ogni ricorrenza annuale la combinazione di prodotto prescelta con comunicazione scritta da inviarsi almeno 30 giorni prima della scadenza contrattuale mediante lettera raccomandata a/r a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Portafoglio**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 - Roma**

Ai sensi degli artt. 1897 e 1898 del Codice Civile, il Contraente e/o l'Assicurato dovrà inviare comunicazione scritta al medesimo indirizzo in tutti i casi di variazione dei "Dati dell'immobile assicurato" e dei "Dati dell'edificio in cui è situato l'immobile assicurato" dichiarati alla sottoscrizione e riportati in polizza.

La variazione comporta in ogni caso l'applicazione della tariffa e delle condizioni contrattuali in vigore al momento della variazione stessa ed eventualmente l'applicazione delle norme relative al contratto di Comodato del Dispositivo elettronico di cui agli artt. 28 e 29 delle Condizioni di Assicurazione.

# Incendio e Altri danni ai beni

## Art. 6 - Immobile di proprietà

### Art. 6.1 - Pacchetto Base

La Società indennizza, sino alla concorrenza della somma assicurata pattuita, i danni materiali e diretti occorsi al Fabbricato e al Contenuto causati dagli eventi di seguito elencati.

Eventi assicurati:

- 1) **Incendio**;
- 2) **Esplosione e Scoppio**, anche se verificatisi all'esterno del Fabbricato. Sono inclusi i danni alle cose assicurate determinati da ordigni esplosivi presenti all'insaputa dell'Assicurato anche nelle immediate vicinanze, esclusi quelli verificatisi in conseguenza di scioperi, tumulti popolari, sommosse e sabotaggio organizzato; per tali danni il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato previa detrazione di una Franchigia di 200,00 Euro e sino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata;
- 3) **Implosione**;
- 4) **fulmine**, esclusi i danni elettrici ad apparecchi e impianti elettrici ed elettronici;
- 5) **caduta di aeromobili, loro parti e cose trasportate, meteoriti, corpi, manufatti astronautici e veicoli spaziali**;
- 6) **onda sonora**, determinata da aeromobili e oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- 7) **urto di veicoli stradali o natanti**, non appartenenti all'Assicurato né al suo servizio;
- 8) **fumi, gas o vapori**, sviluppatosi a seguito di Incendio che abbia colpito le cose assicurate o enti posti nell'ambito di 50 metri da esse oppure fuoriusciti accidentalmente per guasto improvviso negli impianti per la produzione di calore al servizio del Fabbricato (o del maggior immobile di cui forma eventualmente parte o di fabbricati contigui), purché collegati mediante adeguate condutture a regolamentari camini;
- 9) **rovina di ascensori, montacarichi e simili**, a seguito di guasto o rottura improvvisa dei relativi congegni, compresi i danneggiamenti agli impianti. Sono esclusi i danni determinati da usura, corrosione, difetti di materiale.

Sono inoltre comprese le spese supplementari sostenute dall'Assicurato per:

- 10) riparare i guasti arrecati per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o arrestare l'Incendio e anche quelli arrecati dall'Assicurato o da terzi allo scopo di limitare il danno, ovvero le **spese di salvataggio** previste dall'art. 1914 del Codice Civile;
- 11) **demolizione, sgombero, trasporto, trattamento e smaltimento** alla più vicina discarica o a quella imposta dall'Autorità dei residui del Sinistro, compresi quelli che rientrano nella categoria "rifiuti speciali" di cui al D.lgs. n. 22/97, fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata con il massimo di 15.000,00 Euro per Sinistro. Sono sempre esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64 e successive modificazioni e integrazioni;
- 12) **ripristino degli impianti e delle apparecchiature**, al servizio esclusivo del Fabbricato assicurato, di proprietà di aziende terze che forniscono il servizio telefonico o che erogano il gas, l'acqua o l'energia elettrica (a titolo esemplificativo: contatori, quadri elettrici di controllo, etc.) fino alla concorrenza del 10% della somma assicurata per il Fabbricato con il massimo di 2.500,00 Euro per Sinistro.

Inoltre, sempreché la causa sia riconducibile ad un evento indennizzabile ai sensi delle disposizioni di Polizza, sono compresi i costi per il **rimpianto del combustibile** che sia stato versato per la rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato, nel limite di 1.000,00 Euro e previa applicazione di una Franchigia di 150,00 Euro, esclusi in ogni caso i danni da inquinamento.

Poste Assicura S.p.A. indennizza, nel rispetto delle somme assicurate e quando conseguente ad eventi previsti in Polizza, la **perdita delle pigioni** relative al Fabbricato indicato in Polizza di proprietà dell'Assicurato e da questi locato, rimasto danneggiato per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno per Sinistro, nel limite di 5.000,00 Euro e previa applicazione di una Franchigia di 150,00 Euro per ciascun Sinistro. Sono esclusi i danni causati da ritardi nel ripristino di locali danneggiati, anche se dovuti a cause eccezionali, o da ritardi di locazione od occupazione dei locali ripristinati.

### Art. 6.2 - Altri Danni Domestici

*(Pacchetto operante solo se espressamente richiamato in Polizza)*

Oltre a quanto già previsto nel Pacchetto Base, la Società indennizza i danni materiali e diretti occorsi al Fab-

bricato e, qualora indicata in Polizza la relativa somma assicurata, al Contenuto, anche in conseguenza degli eventi di seguito descritti:

### 1) Eventi socio-politici

La Società indennizza:

- i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da Incendio, Esplosione e Scoppio verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse o di sabotaggio organizzato;
- gli altri danni materiali e diretti causati alle cose assicurate - anche a mezzo di ordigni esplosivi - da persone che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi compresi quelli di sabotaggio organizzato.

Sono compresi i danni materiali cagionati dal conseguente intervento delle forze dell'ordine.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di 300,00 Euro e fino alla concorrenza dell'80% della somma assicurata per singolo Sinistro.

Sono esclusi i danni:

- a) a seguito di furto, smarrimento, rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
- b) verificatisi nel corso di confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- c) dovuti a deturpamento o imbrattamento dei muri da chiunque e comunque effettuati;
- d) in conseguenza di atti di terrorismo;
- e) da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o nucleari;
- f) derivanti da interruzioni di servizio quali elettricità, gas, acqua e comunicazioni;
- g) diversi da Incendio, Esplosione e Scoppio, se avvenuti in occasione di occupazione non militare che si protrae per oltre 5 giorni consecutivi.

### 2) Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate causati da:

- grandine, vento, tempesta, trombe d'aria e quanto da essi trasportato, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o meno, posti nelle vicinanze;
- bagnamento verificatosi all'interno del Fabbricato purché conseguente e contestuale a rotture, brecce o lesioni di tetto, pareti o serramenti, purché chiusi al momento del Sinistro, provocati dalla violenza degli eventi atmosferici di cui al punto precedente.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di 300,00 Euro per ogni Sinistro e fino all'80% della somma assicurata; tale limite si intende ridotto al 30% della somma assicurata per danni da grandine, con il limite massimo di 5.000,00 Euro per danni da grandine a tettoie, serramenti, vetrate, lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica e lucernari in genere.

Sono esclusi i danni da:

- a) esondazione di un tratto fluviale, di torrenti, laghi o bacini, naturali o artificiali;
- b) formazione di ruscelli, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- c) mareggiate, maree, maremoto o penetrazione di acqua marina;
- d) cedimento, franamento o smottamento del terreno, valanghe e slavine;
- e) gelo, umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione;
- f) rottura, intasamento o traboccamento di impianti di raccolta e smaltimento dell'acqua piovana, impianti di irrigazione, impianti relativi a piscine o tubazioni o condutture interrate o installate all'esterno del Fabbricato.

Sono sempre esclusi dall'assicurazione i danni subiti:

- g) da recinti non in muratura, tende, insegne, antenne, camini, pannelli solari, cancelli e consimili installazioni esterne;
- h) da serramenti, vetrate, lastre e manufatti in fibrocemento e/o materia plastica e lucernari in genere in conseguenza di vento, a meno che i danni non siano derivati da grandine o da rotture e lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- i) da fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti, enti all'aperto e quanto in essi contenuto, serre, verande e coperture in genere di poggiosi, balconi, terrazze;
- j) dalle impermeabilizzazioni del Fabbricato, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del Fabbricato in seguito agli eventi sopra descritti;
- k) da locali interrati o seminterrati.

### 3) Sovraccarico neve

La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate conseguenti a crollo totale o parziale del Fabbricato causato da sovraccarico di neve sui tetti, inclusi i danni da bagnatura verificatisi all'interno del Fabbricato purché causati direttamente dalle precipitazioni atmosferiche attraverso lesioni provocate da tale crollo.

Sono compresi altresì i danni di deformazione permanente alle strutture portanti del tetto che ne pregiudichino la loro stabilità, restando esclusi comunque quelli subiti dalle strutture in legno.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di uno Scoperto del 10% per singolo Sinistro con un minimo di 500,00 Euro. In nessun caso Poste Assicura S.p.A. pagherà, per uno o più sinistri che avvengano nel periodo di assicurazione, un importo superiore al 50% della somma assicurata.

Sono esclusi i danni:

- a) da scivolamento delle tegole del tetto;
- b) a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve;
- c) a recinti non in muratura, insegne, antenne e consimili installazioni esterne, pannelli solari;
- d) da gelo (anche se conseguente all'evento coperto dalla presente polizza), valanghe o slavine;
- e) verificatisi in fabbricati in costruzione o rifacimento o comunque non conformi alle norme di legge relative ai sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.

La garanzia di cui al presente articolo 6.2 punto 3 decorre dalle ore 24 del 10° giorno successivo a quello di effetto del contratto.

#### 4) Guasti a fissi e infissi

La Società indennizza le spese documentate sostenute per sostituire o riparare i fissi e gli infissi danneggiati dai ladri in occasione di furto o tentato furto, inclusi pluviali e grondaie.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato nel limite di 1.000,00 Euro per Sinistro e per anno.

Nel caso in cui operi anche la sezione Furto, la presente garanzia non trova applicazione.

La garanzia non opera in relazione ai pluviali e alle grondaie e per fabbricati in fase di ristrutturazione e in genere per tutti i fabbricati trascorso il 45° giorno consecutivo di disabitazione.

#### 5) Lastre e specchi

La Società indennizza le spese sostenute per la sostituzione di lastre e specchi di vetro con altri nuovi eguali o equivalenti per caratteristiche - compresi i costi di trasporto e installazione (con esclusione di qualsiasi altra spesa e danno indiretto) - la cui rottura sia stata causata da eventi accidentali non altrimenti previsti in altra garanzia della presente sezione.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di 200,00 Euro per singolo Sinistro, sino alla concorrenza di 2.000,00 Euro per anno, senza applicazione della regola proporzionale (a primo rischio assoluto).

Sono esclusi i danni alle lastre e agli specchi di vetro:

- a) che costituiscono parte integrante di apparecchiature elettrodomestiche o elettroniche;
- b) che abbiano valore artistico, incluse le componenti fragili di verande e lucernai;
- c) derivanti da operazioni di trasloco, da rimozione o da lavori sulle lastre o sui mobili, infissi, supporti, sostegni o cornici su cui le stesse sono collocate;
- d) derivanti da crollo del Fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, lavori edili e stradali nelle immediate vicinanze;
- e) che, alla data dell'entrata in vigore della presente Polizza, non fossero integre ed esenti da difetti, errata installazione o vizio di costruzione;
- f) che rientrino nella definizione di Contenuto, qualora non sia assicurato e richiamato in Polizza.

Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente garanzia le scheggiature, le rigature e le screpolature.

#### 6) Pannelli Solari

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai Pannelli solari a servizio esclusivo del Fabbricato assicurato da:

- **Incendio, Esplosione, Scoppio;**
- **eventi atmosferici**, quali grandine, vento, tempesta, trombe d'aria, quando detti eventi siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di beni, assicurati o meno, posti nelle vicinanze, e **sovraccarico di neve** sui tetti, tettoie e terrazzi;
- **fenomeno elettrico**, correnti o scariche causati da qualsiasi motivo (es. scarica da fulmine o variazioni di tensione sulla rete elettrica etc.) subiti dagli impianti elettrici ed elettronici dei pannelli solari.

Il pagamento dell'Indennizzo avverrà previa applicazione di uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 Euro, elevato al 30% in mancanza delle certificazioni del produttore, fermo il limite massimo per Sinistro e per anno di 5.000,00 Euro, ridotto a 1.000,00 Euro per fenomeno elettrico.

Poste Assicura S.p.A. indennizza inoltre i guasti causati all'impianto allo scopo di impedire o arrestare l'incendio

e le spese di salvataggio ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile.

Si precisa che sono escluse le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui dei pannelli.

La garanzia opera inoltre a condizione che i pannelli siano progettati, installati a regola d'arte, collaudati, collegati alla rete del Gestore e pronti per l'uso cui sono destinati e coperti da un contratto di manutenzione con azienda specializzata, che garantisca il "pronto intervento" in caso di mancato funzionamento dei pannelli per la durata dell'assicurazione.

Sono esclusi i danni da furto, commesso o tentato.

## 7) Spese supplementari

In caso di Sinistro indennizzabile ai sensi delle disposizioni di Polizza, la Società rimborsa, fino alla concorrenza del 10% della relativa somma assicurata con il massimo di 15.000,00 Euro per Sinistro e previa applicazione di una Franchigia di 150,00 Euro, le spese supplementari sostenute per:

- **rimozione, deposito e ricollocamento** del Contenuto rimasto illeso, quando tali spese si rendano necessarie per il ripristino dei locali danneggiati o per consentire le operazioni di riparazione degli stessi, se assicurato il Contenuto;
- **oneri di urbanizzazione** dovuti per la reintegrazione/ricostruzione dell'abitazione assicurata che non comporti sostanziali modifiche strutturali e volumetriche da pagare a qualsiasi ente e/o Autorità Pubblica in base alle disposizioni vigenti al momento del Sinistro, escluse multe, ammende, nonché ogni altra sanzione e/o spesa per il ripristino dei beni nel rispetto delle normative vigenti in materia di edilizia. Si intendono esclusi eventuali oneri di urbanizzazione già maturati antecedentemente alla data del Sinistro;
- **onorari di riprogettazione** del Fabbricato e direzione dei lavori di competenza di liberi professionisti per le prestazioni da loro fornite e inerenti alla reintegrazione del danno subito dalla casa e ricostruzione della stessa che non comporti sostanziali modifiche strutturali e volumetriche. L'importo della parcella non deve eccedere i limiti previsti dalle tabelle del relativo ordine professionale e non deve riguardare prestazioni per la presentazione di qualsiasi reclamo.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Società rimborsa altresì:

- le spese di **ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas**, accertata dall'azienda di distribuzione o certificata da tecnico specializzato ed autorizzato ad effettuare i necessari controlli, o comportante il blocco dell'erogazione, relativa agli impianti di distribuzione di pertinenza dell'abitazione assicurata e posti al servizio della stessa. Sono incluse anche le spese sostenute per la riparazione o la sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione, comprese quelle strettamente connesse e necessarie per demolire e ripristinare parti del Fabbricato. Il pagamento dell'Indennizzo avverrà previa applicazione di una Franchigia di 150,00 Euro e sino alla concorrenza di 2.500,00 Euro per Sinistro e per anno. Sono escluse tutte le spese necessarie per rendere conformi alle normative vigenti gli impianti al servizio del Fabbricato;
- le spese per il **rifacimento dei documenti di famiglia**, quali carta di identità, passaporto e patente, nel limite di 500,00 Euro per Sinistro, se assicurato il Contenuto.

## Art. 6.3 - Fenomeno elettrico e Acqua condotta

*(Pacchetto attivabile solo in abbinamento a Altri Danni Domestici, valido solo se espressamente richiamato in Polizza)*

Oltre a quanto già previsto nei pacchetti Base e Altri Danni Domestici, la Società indennizza i danni materiali e diretti occorsi al Fabbricato e, qualora indicata in Polizza la relativa somma assicurata, al Contenuto, anche in conseguenza degli eventi di seguito descritti:

### 1) Fenomeno elettrico

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da scariche, correnti o altri fenomeni elettrici da qualunque motivo causati, anche qualora si manifestassero sotto forma di bruciatura, carbonizzazione, fusione o scoppio, a condizione che gli impianti al servizio del Fabbricato siano conformi alle prescrizioni della normativa vigente.

La garanzia opera anche in relazione ai danni a citofoni, videocitofoni, centralina dell'antenna TV, centralina di caldaie per il riscaldamento o per la produzione di acqua calda, trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto e all'esterno del Fabbricato, a condizione che tali impianti siano conformi alle prescrizioni della normativa vigente e ferme le altre condizioni e limiti di copertura ivi previsti.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di 200,00 Euro e sino alla concorrenza di 3.000,00 Euro per Sinistro e per anno.

Sono esclusi i danni:

- a) ai pannelli solari;

- b) causati da usura, corrosione, ruggine, incrostazione, manomissione o carenza di manutenzione;
- c) alle lampadine elettriche ed elettroniche, alle valvole, ai fusibili, ai tubi catodici e alle resistenze elettriche scoperte;
- d) ad apparecchiature portatili o a impiego mobile qualora non collegati alla rete al momento del Sinistro;
- e) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione;
- f) verificatisi durante le operazioni di collaudo e prova;
- g) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipula della Polizza;
- h) dovuti a difetti dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore, il fornitore o il locatore;
- i) normalmente compresi nei contratti di assistenza tecnica e cioè controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di causa esterna;
- j) indiretti e consequenziali.

## 2) Provviste in refrigerazione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle **provviste alimentari conservate in frigoriferi e congelatori** da mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero, purchè conseguenti ad altri eventi previsti in polizza che diano luogo a danno indennizzabile. Il pagamento dell'Indennizzo verrà effettuato nel limite di 200,00 Euro per Sinistro e per anno.

## 3) Acqua condotta

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da spargimento di acqua conseguente a rottura accidentale di tubazioni, condutture e collegamenti mobili di impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento al servizio del Fabbricato assicurato.

Sono compresi i danni da gelo con conseguente rottura accidentale degli impianti sopra descritti, purché il Fabbricato assicurato sia provvisto di impianti di riscaldamento e con impianto non in funzione da meno di 48 ore consecutive prima del Sinistro.

Sono inoltre compresi i danni a seguito di traboccamento degli impianti idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento per occlusione delle relative tubazioni, nonché il rigurgito delle fognature, al servizio del Fabbricato assicurato.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di 200,00 Euro e sino alla concorrenza di 10.000,00 Euro per Sinistro e per anno.

Sono esclusi i danni derivanti da:

- a) insufficiente smaltimento e infiltrazione delle piogge non conseguenti a rotture dell'impianto predisposto per il deflusso;
- b) umidità, stillicidio, vetustà, corrosione e difetti di materiali, insalubrità dei locali, difetti di costruzione;
- c) colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione ove esistenti;
- d) rigurgito o trabocco della rete fognaria pubblica;
- e) rotture od occlusioni di tubazioni e condutture interrate.

Sono inoltre escluse le spese:

- f) di demolizione e ripristino del Fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua (incluse con la garanzia di cui al successivo punto 4);
- g) causate dall'eccedenza del consumo di acqua derivante dalla rottura accidentale dell'impianto idrico.

## 4) Spese di ricerca e riparazione dei guasti

In caso di Sinistro da spargimento di acqua indennizzabile in base alla garanzia di cui al punto 3) che precede, la Società rimborsa all'Assicurato:

- le spese sostenute per la ricerca del danno e la riparazione o sostituzione delle tubazioni, delle condutture e dei relativi raccordi collocati nei muri o nei pavimenti del Fabbricato;
- tutte le spese necessariamente sostenute a tale scopo, per la demolizione e il ripristino di parti del Fabbricato stesso.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato previa detrazione di una Franchigia di 200,00 Euro e sino alla concorrenza di 2.500,00 Euro per Sinistro e per anno.

La garanzia non opera per le parti di impianto di riscaldamento a pannelli radianti posti nei muri e nei solai (compresi i relativi pavimenti e soffitti) che eventualmente dividono i piani della costruzione edile assicurata.

Sono inoltre escluse le spese derivanti da occlusione di fognature o rigurgito delle stesse.

## Art. 7 - Immobile preso in locazione

In funzione del pacchetto espressamente richiamato in Polizza e ai sensi degli artt. 6.1., 6.2. e 6.3 delle Condizioni di Assicurazione, qualora l'Assicurato non sia proprietario, ma locatario del Fabbricato indicato in polizza, la Società:

- 1) risponde dei danni materiali e diretti ai locali tenuti in locazione e siti nell'ubicazione indicata in Polizza (Fab-

bricato) e all'arredamento degli stessi se appartenga al proprietario della casa presa in affitto (Contenuto), esclusivamente nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile (**Rischio Locativo**). Nei termini sopra indicati, oltre all'Assicurato indicato in Polizza, è assicurato anche il suo nucleo familiare, ovvero l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato e con lui stabilmente conviventi, come risultanti dal certificato di Stato di Famiglia dell'Assicurato o equivalente riscontro anagrafico;

- 2) indennizza altresì i **danni materiali e diretti occorsi al Contenuto**, anche se di proprietà di terzi (ad esclusione dei danni subiti da beni di proprietà del Locatore).

## **Norme comuni a Pacchetto Base, Altri Danni Domestici e Fenomeno Elettrico e Acqua Condotta**

### **Art. 8 - Colpa grave**

La Società si obbliga ad indennizzare anche i danni materiali e diretti causati con:

- 1) colpa grave dell'Assicurato, dei familiari conviventi o delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge;
- 2) dolo delle persone di cui l'Assicurato debba rispondere a norma di legge.

### **Art. 9 - Destinazione del Fabbricato e caratteristiche costruttive**

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che il Fabbricato assicurato nonché il maggior immobile di cui forma eventualmente parte:

- 1) si trovino in buone condizioni di statica e manutenzione e abbiano strutture portanti verticali, pareti esterne e copertura del tetto in materiali incombustibili, strutture portanti orizzontali e del tetto, solai, coibentazioni, soffittature e rivestimenti anche in materiali combustibili. Nelle pareti esterne e nel tetto è tollerata la presenza di materiali combustibili fino al 25% (fino al 10% per materia plastica espansa);
- 2) l'edificio di cui fa parte l'abitazione sia adibito prevalentemente e comunque per almeno 2/3 delle superfici complessive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze;
- 3) abbiano ottenuto la certificazione di abitabilità in accordo con la normativa vigente.

### **Art. 10 - Limiti di Indennizzo**

Sono sempre operanti i seguenti limiti di Indennizzo relativamente alla somma assicurata per il Contenuto:

- 1) 40% con il massimo di 10.000,00 Euro per i preziosi, le raccolte e le collezioni, le carte valori e i titoli di credito;
- 2) 10% con il massimo di 1.000,00 Euro per il denaro;
- 3) 60% con il massimo di 20.000,00 Euro per le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, gli oggetti d'arte (esclusi i preziosi), gli oggetti e i servizi di argenteria. Tale limite è da intendersi per singolo oggetto o servizio;
- 4) 10% per i beni mobili che si trovano nelle eventuali dipendenze anche staccate site negli spazi adiacenti e pertinenti al Fabbricato assicurato.

### **Art. 11 - Esclusioni**

Salvo quanto diversamente previsto alle singole garanzie, si intendono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione;
- b) conseguenti e verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse o sabotaggi organizzati;
- c) causati da Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- d) da Esplosione, Scoppio e combustione di ordigni esplosivi e/o radioattivi, salvo quanto espressamente derogato;
- e) dovuti a detenzione o impiego di ordigni esplosivi da parte dell'Assicurato o delle persone con lui conviventi;
- f) causati o agevolati con dolo dall'Assicurato o dai soggetti con esso conviventi per i quali lo stesso non debba rispondere a norma di legge;
- g) conseguenti e verificatisi in occasione di terremoti, valanghe, slavine, inondazioni e alluvioni, cedimento, smottamento del terreno o frane, eruzione vulcanica, maremoti, mareggiate, penetrazioni di acqua marina;
- h) verificatisi nel corso di perquisizione, confisca, sequestro o requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, in occasione di serrata o di occupazione abusiva;
- i) derivanti da furto, smarrimento, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- j) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno Scoppio o implosione, se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto di materiale;
- k) conseguenti a mancata o anormale produzione o distribuzione di freddo o a fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se causati da eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- l) causati da contaminazione di sostanze solide, liquide o gassose chimiche o biologiche che risultino nocive, tossiche, inquinanti e le relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate;

- m) a lastre e specchi di vetro, se la rottura è avvenuta accidentalmente e non in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- n) da fenomeno elettrico comunque verificatosi, anche se conseguenza di fulmine salvo quanto espressamente derogato;
- o) da gelo, anche se conseguente a sovraccarico di neve salvo quanto espressamente derogato;
- p) rottura accidentale, occlusione, traboccamento e rigurgito di impianti di raccolta e smaltimento di acqua piovana, idrici, igienico-sanitari, di riscaldamento o di condizionamento salvo quanto espressamente derogato;
- q) derivanti dalla ricerca e riparazione in caso di dispersione di gas salvo quanto espressamente derogato;
- r) ai pannelli solari termici e agli impianti/pannelli fotovoltaici salvo quanto espressamente derogato;
- s) indiretti, quali quelli derivanti dal mancato godimento o uso delle cose assicurate, di eventuali altri pregiudizi o di profitti sperati.

# Furto

## Art. 12 - Pacchetto Base

La Società risponde dei danni materiali e diretti al Contenuto, anche se di proprietà di terzi, sino alla concorrenza della somma assicurata indicata in Polizza, causati da:

- 1) **furto** purché l'autore si sia introdotto nel Fabbricato assicurato:
  - a) violandone o rimuovendone i mezzi di protezione e chiusura con rottura, scasso, sfondamento oppure, quando nell'abitazione vi è presenza di persone, attraverso porte e portefinestre anche se aperte che diano accesso ad aree di pertinenza dell'abitazione assicurata, completamente recintate o con eventuali aperture chiuse da cancelli, etc.;
  - b) praticando aperture o brecce nei soffitti, nelle pareti o nei pavimenti;
  - c) mediante scalata, cioè per via diversa da quella ordinaria superando ostacoli o ripari con uso di mezzi artificiali (corde, scale o simili) o di particolare agilità personale;
  - d) con uso di chiavi false, grimaldelli o arnesi simili;
  - e) con uso di chiavi vere che siano state smarrite o sottratte all'Assicurato, ai suoi familiari o ad altre persone alle quali siano state temporaneamente affidate. In tal caso la garanzia opera dal momento della denuncia dello smarrimento o della sottrazione alla competente Autorità, sino alle ore 24 del terzo giorno successivo;
  - f) mediante apertura di serrature elettroniche, senza rottura o scasso, utilizzando tessere dotate di banda magnetica con microchip o microprocessore non originali, purché dette serrature siano collegate ad una centralina di controllo tramite un mezzo trasmissivo, fisico o wireless, e dotate di dispositivi atti a registrare le aperture e i tentativi di apertura. L'eventuale malfunzionamento di tali dispositivi di registrazione comporta la decadenza dalla garanzia;
- 2) **furto clandestino** commesso da persona che sia rimasta nel Fabbricato assicurato all'insaputa dell'Assicurato e dei suoi familiari e che abbia asportato la refurtiva a locali chiusi;
- 3) **rapina/estorsione** avvenuta nel Fabbricato assicurato anche nel caso in cui le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all'esterno e siano costrette a recarsi nei locali dello stesso;
- 4) **atti vandalici** provocati dai ladri in occasione di furto o rapina consumati o tentati nel limite di 2.000,00 Euro per Sinistro e per anno.

Poste Assicura S.p.A. rimborsa inoltre all'Assicurato, nel limite di 1.000,00 Euro per Sinistro e anno, le spese sostenute per riparare:

- 5) **i danneggiamenti al Contenuto** avvenuti in occasione di furto e rapina come sopra descritti, o anche nel tentativo di commetterli;
- 6) **i guasti cagionati dai ladri alle parti di Fabbricato** e in particolare **ai fissi, agli infissi e ai serramenti** posti a riparo e protezione degli accessi e aperture dei locali stessi.

## Art. 13 - Furto esteso

*(Pacchetto valido solo se espressamente richiamato in Polizza)*

Oltre a quanto già previsto nel Pacchetto Base, la Società risponde dei danni materiali e diretti alle Cose assicurate anche in conseguenza degli eventi di seguito descritti:

### 1) Furto commesso o agevolato dagli addetti domestici

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave dagli addetti domestici, purché alle dipendenze dell'Assicurato con regolare contratto. Per questa garanzia ciascun Sinistro è liquidato con uno Scoperto del 20% con il minimo di 100,00 Euro e sino alla concorrenza di un importo massimo di 1.000,00 Euro per Sinistro e per anno.

### 2) Truffa tra le mura domestiche

La Società indennizza i danni materiali e diretti derivanti da sottrazione di denaro causata da truffa tra le mura domestiche a danno di tutti i componenti il nucleo familiare dell'Assicurato di età superiore a 74 anni ossia che abbiano già compiuto 75 anni al verificarsi dell'evento dannoso, sempre che ne sia stata fatta denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia. Per questa garanzia ciascun Sinistro è liquidato con uno Scoperto del 20% con il minimo di 100,00 Euro e sino alla concorrenza di 1.000,00 Euro per Sinistro e per anno.

### 3) Festività natalizie e matrimonio *(operante a condizione che l'immobile assicurato e dichiarato in Polizza costituisca luogo di residenza dell'Assicurato)*

Se l'abitazione assicurata costituisce il luogo di residenza dell'Assicurato, la somma assicurata si intende mag-

giorata del 10% per il periodo di tempo che va:

- dal 21 dicembre al 7 gennaio compresi;
- dal 15° giorno precedente la data di matrimonio dell'Assicurato o di uno dei componenti il suo nucleo familiare al 15° giorno successivo tale data, entrambi compresi.

#### 4) Sostituzione delle serrature per perdita delle chiavi

In caso di smarrimento o sottrazione delle chiavi delle serrature del Fabbricato assicurato, sempre che ne sia stata fatta denuncia alle competenti Autorità, la Società indennizza le spese per l'avvenuta sostituzione delle serrature con altre uguali o equivalenti per qualità nonché per l'intervento d'emergenza per consentire l'accesso all'abitazione anche se attuato con scasso, sino alla concorrenza di un importo pari al 5% della somma assicurata.

#### 5) Spese supplementari

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la Società rimborsa, purchè corrispondenti a spese documentate ed afferenti il Sinistro verificatosi, i costi effettivamente sostenuti entro 45 giorni dalla data di accadimento del Sinistro medesimo, per:

- **installare o potenziare** almeno uno dei **mezzi di protezione** del Fabbricato tra blindature, serrature, inferriate, congegni di bloccaggio e impianti di allarme al fine di migliorare l'efficacia protettiva dei mezzi esistenti, esclusi i danni preesistenti. La garanzia è prestata fino a un massimo del 5% della somma assicurata per Sinistro e per anno;
- **colf, artigiani, etc., per il riassetto dei locali** e del loro contenuto non altrimenti indennizzabili nel limite di 250,00 Euro per Sinistro e per anno;
- **rifacimento dei documenti personali** (carta di identità, patente, passaporto) sottratti all'Assicurato all'interno dell'abitazione nel limite di 500,00 Euro per Sinistro e per anno.

### Art. 14 - Furto all'esterno

*(Pacchetto attivabile solo in abbinamento a Furto esteso, valido solo se espressamente richiamato in Polizza)*

Oltre a quanto già previsto nei pacchetti Base e Furto Esteso, la Società risponde dei danni materiali e diretti alle Cose assicurate anche in conseguenza degli eventi di seguito descritti:

#### 1) Furto dei beni posti nei locali di villeggiatura *(operante a condizione che l'immobile assicurato e dichiarato in Polizza costituisca luogo di residenza dell'Assicurato)*

Se il Fabbricato assicurato costituisce dimora di residenza dell'Assicurato, sono in garanzia i beni, rientranti nella definizione di Contenuto, portati e posti in ubicazione diversa da quella indicata in Polizza, dove temporaneamente stia soggiornando l'Assicurato o uno dei componenti il suo nucleo familiare. La garanzia è prestata fino ad un massimo del 5% della somma assicurata per Sinistro e per anno, fermi tutti gli altri limiti di Indennizzo previsti.

#### 2) Furto dei beni in deposito o in riparazione presso terzi

La Società risponde dei danni materiali e diretti ai beni rientranti nella definizione di Contenuto quando sono temporaneamente depositati presso terzi per pulizia, manutenzione o riparazione. Tale garanzia è valida a condizione che la perdita per furto sia avvenuta con rottura o scasso delle difese esterne dei locali che le contengono, come risultante da regolare denuncia alle Autorità competenti, ed è prestata fino ad un massimo del 5% della somma assicurata per Sinistro e per anno, fermi tutti gli altri Limiti di Indennizzo previsti.

#### 3) Rapina e scippo fuori dall'abitazione

La Società risponde dei danni diretti e materiali causati da perdita o danneggiamento dei beni rientranti nella definizione di Contenuto, compresi i bagagli, per rapina, scippo, furto a seguito di infortunio o improvviso malore dell'Assicurato o di qualsiasi altro componente il nucleo familiare come risultante dallo Stato di Famiglia, con l'esclusione dei minori di 14 anni di età nel caso in cui non siano accompagnati da persona di età superiore a 14 anni, avvenuti all'esterno della dimora assicurata.

Sono comunque esclusi dall'assicurazione gioielli, preziosi, denaro, carte valori, nonché le cose che siano attinenti ad attività professionale esercitata per conto altrui o proprio.

La garanzia è prestata previa applicazione di uno Scoperto del 15% ed entro un Limite di Indennizzo di 300,00 Euro.

#### 4) Trasloco *(operante a condizione che l'immobile assicurato e dichiarato in Polizza costituisca luogo di residenza dell'Assicurato)*

Se il Fabbricato assicurato costituisce dimora di residenza dell'Assicurato, in caso di trasferimento della residenza dell'Assicurato stesso in altra ubicazione sita in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano, si intendono assicurati anche i beni che rientrano nella definizione di Contenuto, fermi tutti i Limiti di Indennizzo

previsti, relativi alla nuova ubicazione, per un massimo di 10 giorni a decorrere dalla data di trasferimento della residenza.

Per tale periodo, la somma assicurata indicata in Polizza ha validità per entrambe le ubicazioni. Sono esclusi i sinistri che si verificassero durante il trasporto e il montaggio dei beni assicurati.

### 5) Furto dei pannelli solari

Poste Assicura S.p.A. indennizza i danni materiali e diretti derivati da furto dell'impianto fotovoltaico e/o dell'impianto solare termico regolarmente installato (cioè fissato agli appositi sostegni e collaudato) sul tetto del Fabbricato assicurato e/o ad un'altezza dal suolo, da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, superiore a 4 metri. L'Impresa indennizza i danni esclusivamente qualora:

- il furto sia avvenuto sganciando o rompendo gli appositi sostegni a cui l'impianto fotovoltaico/solare termico assicurato è fissato;
- tutti i bulloni destinati all'ancoraggio dei pannelli ai relativi sostegni siano saldati o a testa spaccata;
- tutti i pannelli siano vincolati mediante incollaggio ai relativi supporti;
- l'impianto fotovoltaico/solare termico sia installato su un fabbricato abitato (anche se saltuariamente) dall'Assicurato.

Il mancato rispetto di anche solo una delle predette condizioni, da parte dell'Assicurato, comporta la perdita del diritto all'Indennizzo.

Per questa garanzia ciascun Sinistro è liquidato con uno Scoperto del 10% con il minimo di 500,00 Euro e sino alla concorrenza di un importo massimo di 7.000,00 Euro per Sinistro e per anno.

## Norme comuni alle garanzie Furto

### Art. 15 - Destinazione del Fabbricato e caratteristiche costruttive

È condizione essenziale per l'operatività delle garanzie che il Fabbricato assicurato sia:

- 1) costruito con laterizi, pietre, blocchi di cemento o altri materiali di pari robustezza comunemente impiegati nell'edilizia;
- 2) l'edificio di cui fa parte l'abitazione sia adibito prevalentemente e comunque per almeno 2/3 delle superfici complessive di tutti i piani, a civili abitazioni, uffici, studi professionali, nonché a loro dipendenze.

### Art. 16 - Mezzi di chiusura dei locali

La garanzia è prestata senza Scoperto, a condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani accessibili o praticabili per via ordinaria dall'esterno (senza impiego cioè di mezzi artificiali o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguenti mezzi di chiusura o di protezione:

- 1) robusti serramenti di legno o persiane;
- 2) materia plastica rigida;
- 3) vetro antisfondamento;
- 4) metallo o lega metallica.

I citati mezzi di protezione devono risultare chiusi con serrature, lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetti da inferriate fissate nel muro. Nei serramenti e nelle inferriate sono ammesse luci che non consentano passaggio di una persona.

Sono anche ammessi mezzi di chiusura diversi da quelli sopra descritti purché equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva.

La garanzia è comunque operante senza Scoperto quando, pur esistendo mezzi di chiusura non equivalenti per robustezza ed efficacia protettiva a quelli sopraindicati, l'autore del furto si sia introdotto attraverso mezzi diversi da quelli difforni.

Poste Assicura S.p.A. liquiderà il danno previa applicazione di uno Scoperto del 20%:

- a) qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti e resi operanti, utilizzati dai ladri mediante rottura o scasso, risultino difforni da quanto sopra indicato;
- b) qualora i mezzi di protezione e chiusura esistenti non vengano resi operanti sempreché, al momento del Sinistro, nei locali fossero presenti l'Assicurato o i suoi familiari; in caso contrario la garanzia non opera;
- c) qualora il furto sia stato perpetrato attraverso impalcature.

Qualora detto Scoperto coesista con altri scoperti previsti in polizza, lo stesso verrà elevato al 30% e assorbirà questi ultimi.

Sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da furti resi possibili dalla mancanza di mezzi di protezione e chiusura o avvenuti attraverso le aperture di serramenti o di inferriate, senza manomissione o effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.

## Art. 17 - Impianto di allarme con collegamento

*(Operante solo se espressamente richiamato in Polizza)*

Poste Assicura S.p.A. riconosce uno sconto sul premio, relativamente alla sezione Furto, se il Contraente dichiara all'atto della sottoscrizione della polizza che l'immobile sia dotato di impianto di allarme con collegamento e sempre che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) il Fabbricato assicurato sia protetto da impianto automatico di allarme antifurto a norme CEI, collegato con linea telefonica commutata ad almeno tre nominativi diversi tra cui almeno uno con le Forze dell'Ordine o di Istituto di Vigilanza privato;
- 2) che l'impianto sia mantenuto in perfetta efficienza e che lo stesso sia attivato ogni qualvolta nei locali non vi sia presenza di persone;
- 3) che le caratteristiche tecniche dell'impianto di allarme suddetto risultino da certificato di installazione e di collaudo redatto e firmato da ditta installatrice autorizzata;
- 4) che sia stato stipulato un regolare contratto di manutenzione con la ditta installatrice che preveda le ispezioni e il rilascio del relativo certificato di manutenzione ordinaria;
- 5) che l'impianto di allarme sia soggetto per la manutenzione e per tutte le operazioni, sostituzioni, modifiche e per quant'altro necessario oltre che per l'eventuale ripristino dell'efficienza in caso di guasto o manomissione da effettuarsi nel più breve tempo possibile, all'opera esclusiva della ditta installatrice.

Qualora non fosse rispettata anche solo una delle dette condizioni o l'impianto per qualsiasi motivo non fosse attivato, in caso di furto, Poste Assicura S.p.A. liquiderà il danno previa applicazione di uno Scoperto del 20%. Se tale Scoperto dovesse coesistere con altro Scoperto previsto in polizza, si applicherà uno Scoperto unificato nella misura del 30%.

## Art. 18 - Dimora saltuaria

*(Operante solo se il Fabbricato indicato in polizza non costituisce dimora abituale)*

In deroga a quanto disposto dal punto 3) dell'art. 20 delle Condizioni di Assicurazione che segue, se il Fabbricato assicurato indicato in Polizza non costituisce dimora abituale dell'Assicurato, l'assicurazione è valida qualunque sia la durata della disabilitazione per tutte le Cose assicurate. In caso di Sinistro è convenuto uno Scoperto del 20%, fermi tutti gli altri limiti di Indennizzo previsti. Se tale Scoperto dovesse coesistere con altro Scoperto previsto in polizza, si applicherà uno Scoperto unificato nella misura del 30%.

## Art. 19 - Limiti di Indennizzo

La Società assicura il Contenuto, anche se di proprietà di terzi, posto nell'abitazione dell'Assicurato la cui ubicazione è indicata in Polizza, con i seguenti limiti di Indennizzo nell'ambito della somma assicurata:

- 1) del 40% per i gioielli e i preziosi, le raccolte e le collezioni numismatiche e filateliche, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d'arte, le carte valori, i titoli di credito;
- 2) del 10% per il denaro.

Per i danni materiali e diretti derivanti all'Assicurato dagli eventi previsti in Polizza, che abbiano interessato le pertinenze dell'abitazione, Poste Assicura S.p.A. indennizza sino a un massimo di 1.000,00 Euro, senza che tale Indennizzo vada a discapito della somma indicata in Polizza prevista per il Contenuto dell'abitazione.

## Art. 20 - Esclusioni

Salvo quanto diversamente previsto dalle singole garanzie si intendono esclusi i danni:

- 1) commessi o agevolati con dolo o colpa grave dall'Assicurato;
- 2) commessi o agevolati con dolo o colpa grave da persone:
  - a) che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comuni canti (tramite porte);
  - b) per il cui fatto l'Assicurato deve rispondere;
  - c) incaricate della sorveglianza dei beni stessi o dei locali che li contengono;
  - d) legate all'Assicurato da vincoli di parentela, anche se non coabitanti;
- 3) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45° giorno, se i locali contenenti i beni assicurati rimangono disabitati o incustoditi per più di 45 giorni consecutivi. Per i preziosi, le carte valori, i titoli di credito e il denaro la sospensione della garanzia decorre, invece, dalle ore 24:00 del 15° giorno se i locali contenenti tali beni rimangono disabitati o incustoditi per più di 15 giorni consecutivi;
- 4) commessi dai collaboratori domestici dell'Assicurato;
- 5) ai beni in deposito o riparazione presso terzi;
- 6) avvenuti in occasione di trasloco;
- 7) verificatisi in occasione di atti di guerra, di terrorismo, di insurrezione, di occupazione militare e di invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse o sabotaggi organizzati;
- 8) verificatisi in occasione di Esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazione del

- nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- 9) verificatisi in occasione di terremoti, valanghe, slavine, inondazioni e alluvioni, cedimento, smottamento del terreno o frane, eruzione vulcanica, maremoto;
  - 10) verificatisi nel corso di perquisizione, confisca, sequestro o requisizione delle Cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, in occasione di serrata o di occupazione abusiva;
  - 11) da smarrimento o sottrazione delle Cose assicurate avvenuti in occasione di Incendio, di Esplosione o di Scoppio;
  - 12) causati alle Cose assicurate da Incendio, Esplosione o Scoppio provocato dall'autore del Sinistro;
  - 13) indiretti, quali profitti sperati, mancato uso o godimento e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle Cose assicurate;
  - 14) arrecati ai pannelli solari e agli impianti di energia alternativa.

## Assistenza

### Art. 21 - Operatività dell'assicurazione

Poste Assicura S.p.A. eroga le prestazioni di Assistenza, diverse dall'art. 23.1) "Invio segnali di allarme", attraverso la Struttura Organizzativa di Assistenza di **Inter Partner Assistance S.A.** (Rappresentanza Generale per l'Italia), attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno. Salvo quanto diversamente specificato all'interno delle singole prestazioni, le prestazioni operano:

- 1) mediante contatto telefonico con la Struttura Organizzativa di Assistenza;
- 2) con costi a carico della Società entro il limite di 3 sinistri per Polizza per ciascun tipo di pacchetto Assistenza (Assistenza alla Casa o Assistenza Full, fatta eccezione per le prestazioni "Invio segnali di allarme" di cui all'art. 23.1), durante ciascun anno di validità della copertura;
- 3) senza limite di numero di prestazioni nell'ambito del medesimo Sinistro;
- 4) entro il limite del massimale previsto per ciascun tipo di prestazione.

Le prestazioni sono offerte entro il limite di Indennizzo di 250,00 Euro per Sinistro per un massimo di 3 Sinistri per anno assicurativo, per complessivi 750,00 Euro, salvo ove diversamente specificato nelle singole garanzie.

Le prestazioni "Invio segnali di allarme" di cui all'art. 23.1 (rientranti nel Pacchetto opzionale Assistenza Full) vengono effettuate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Supporto di **Octo Telematics Italia S.r.l.** attiva 24 ore su 24 tutti i giorni dell'anno, **con le condizioni, i limiti di operatività e le deroghe di seguito meglio specificate.**

### Art. 22 - Assistenza alla casa

*(Pacchetto operante esclusivamente ove siano state richiamate in Polizza la sezione Incendio e Altri danni ai beni oppure la sezione Furto)*

La garanzia vale per l'abitazione indicata in Polizza e prevede le seguenti prestazioni di Assistenza in caso di urgenza.

#### 22.1 - Prenotazione e spese di albergo

Qualora l'abitazione dell'Assicurato risulti, a seguito di un evento indennizzabile ai sensi della presente Polizza, obiettivamente inagibile, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvede alla prenotazione di un albergo per l'Assicurato ed i suoi familiari, tenendo a proprio carico i costi del pernottamento entro i limiti sopra indicati.

#### 22.2 - Rientro anticipato dell'Assicurato

Qualora l'Assicurato, a seguito di un evento indennizzabile ai sensi della presente Polizza, debba rientrare da un viaggio, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvede all'organizzazione del rientro, con il mezzo di trasporto più idoneo, tenendo a proprio carico i costi del viaggio entro i limiti sopra indicati.

#### 22.3 - Trasloco per inagibilità

Qualora a seguito di un evento indennizzabile ai sensi della presente Polizza, l'abitazione abituale dell'Assicurato sia divenuta definitivamente inabitabile, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà a reperire una società di traslochi che trasporti i beni dell'Assicurato presso un deposito provvisorio o presso il nuovo domicilio dell'Assicurato oppure autorizzerà lo stesso a provvedere personalmente.

In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 21 delle Condizioni di Assicurazione, Poste Assicura S.p.A. terrà a proprio carico le spese documentate relative fino alla concorrenza di 1.000,00 Euro per evento e per anno assicurativo, purché il trasloco venga effettuato entro 30 giorni dal Sinistro, come risultante da regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

La prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto, nella stessa annualità di Polizza, il "Ripristino dell'abitazione con impresa di pulizie".

Qualora l'Assicurato abbia attivato la sezione Incendio e Altri danni ai beni, assicurando anche il Contenuto dell'abitazione e il Sinistro risulti indennizzabile ai sensi di tale garanzia, potrà chiedere il rimborso delle eventuali spese eccedenti il limite sopra indicato ai sensi dell'art. 6.2.7 (Spese supplementari) delle Condizioni di Assicurazione.

#### 22.4 - Ripristino dell'abitazione con impresa di pulizie

Qualora a seguito di un evento indennizzabile ai sensi della presente Polizza, l'abitazione dell'Assicurato necessiti di lavori di pulizia straordinaria che consentano di ripristinare l'abitabilità dell'immobile assicurato, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvederà al reperimento ed all'invio di un'impresa specializzata.

Poste Assicura S.p.A. terrà a proprio carico il costo della prestazione entro il limite sopra indicato.

In caso di furto o tentato furto, l'Assicurato dovrà presentare alla Struttura Organizzativa di Assistenza copia della regolare denuncia inoltrata alle autorità competenti del luogo.

La prestazione non è fornita qualora l'Assicurato abbia già richiesto, nella stessa annualità di Polizza, il "Trasloco per inagibilità dell'abitazione".

Qualora l'Assicurato abbia attivato la sezione Incendio e Altri danni ai beni, assicurando anche il Contenuto dell'abitazione ed il Sinistro risulti indennizzabile ai sensi di tale garanzia, potrà chiedere il rimborso delle eventuali spese eccedenti il limite sopra indicato ai sensi dell'art. 6.2.7 (Spese supplementari) delle Condizioni di Assicurazione.

### **Art. 23 - Assistenza Full**

*(Pacchetto attivabile solo nei casi in cui l'Assicurato coincida con il Contraente, sia stato scelto il frazionamento annuale e siano stati acquistati congiuntamente il pacchetto Fenomeno elettrico e Acqua condotta (Contenuto obbligatorio per l'intera sezione) e uno qualsiasi dei pacchetti Furto (almeno Furto Base). Valido solo se espressamente richiamato in Polizza)*

Si specifica che le prestazioni "Invio di segnali di allarme" saranno erogate dalla Struttura Organizzativa di Supporto di Octo Telematics Italia S.r.l (a cui Poste Assicura S.p.A. ha affidato tale incarico) secondo le modalità dettagliate al relativo art. 23.1 che segue e **semprechè il Dispositivo elettronico risulti correttamente installato e in funzionamento.**

**Avvertenza: la copertura Assistenza Full sarà disponibile in relazione alle polizze che saranno sottoscritte a decorrere dal mese di agosto 2015. La copertura Assistenza Full, previe specifiche modalità contrattuali ed integrazioni di prezzo, sarà possibile anche per titolari di polizze sottoscritte in precedenza. Per la puntuale indicazione della data dalla quale sarà possibile sottoscrivere la polizza con la copertura Assistenza Full si prega di consultare la pagina dedicata sul sito internet di Poste Assicura S.p.A.**

Nel caso in cui uno o più dei componenti del Dispositivo elettronico (ivi inclusa la centralina) non fossero installati correttamente, tale Struttura Organizzativa di Supporto non potrà erogare le relative prestazioni "Invio di segnali di allarme", che pertanto non saranno attive. Poste Assicura S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per la mancata, impropria o non corretta installazione di tali componenti.

L'acquisto del Pacchetto Assistenza Full comporta l'applicazione di uno sconto sulle Sezioni Incendio e Furto.

#### **23.1 - Invio segnali di allarme**

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di Assistenza "Invio segnali di allarme", è necessario installare e rendere operativo il Dispositivo elettronico presso l'immobile assicurato indicato in Polizza e verificarne il regolare funzionamento per tutto il periodo di validità dell'assicurazione.

In ogni caso, tali prestazioni potranno essere effettuate esclusivamente qualora sia la centralina sia i sensori elettronici wireless del Dispositivo elettronico siano correttamente installati nell'abitazione assicurata e regolarmente funzionanti. In caso contrario, l'Assistenza "Invio di segnali di allarme" non sarà attiva e la Struttura Organizzativa di Supporto non potrà fornire le predette prestazioni. In alcun caso Poste Assicura S.p.A. sarà tenuta a rendere le citate prestazioni.

Il contatto telefonico, l'invio di messaggi SMS o di email potranno essere effettuati a condizione che sia stato fornito a Poste Assicura S.p.A. almeno un numero di telefono mobile e una email validi e regolarmente operanti al momento della sottoscrizione della Polizza.

Si precisa che il numero di telefonia mobile e l'indirizzo email comunicati in sede di sottoscrizione della Polizza costituiscono i recapiti di riferimento dell'Assicurato ai fini dell'erogazione delle prestazioni di seguito previste, fatta salva la possibilità dello stesso di aggiungere ulteriori modalità di contatto (fino a tre numeri di telefonia mobile) tramite una App installata sullo smartphone e/o tramite l'Area Clienti del Gruppo Poste Vita accessibile dal sito [www.postevita.it](http://www.postevita.it) oppure [www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it).

Qualora fosse necessario, le informazioni relative all'Invio dei Segnali di Allarme (i.e. notifiche mediante sms, e-mail, App, etc.) potranno essere conservate e archiviate da parte della Struttura Organizzativa di Supporto, nominata da Poste Assicura S.p.A. quale responsabile esterno dei dati personali e sensibili acquisiti e/o ricevuti per l'esecuzione del contratto. I recapiti di riferimento dell'Assicurato potranno essere variati unicamente mediante invio di lettera raccomandata a/r a:

**Poste Assicura S.p.A.  
Ufficio Portafoglio  
Piazzale Konrad Adenauer 3  
00144 - Roma**

L'App installata sullo smartphone dell'Assicurato e l'Area Clienti del Gruppo Poste Vita - consentiranno di verifi-

care tutte le informazioni relative allo stato dei sensori installati nell'immobile assicurato, in particolare: il corretto funzionamento, la rilevazione degli allarmi e lo storico eventi rilevati dal Dispositivo elettronico (data, ora, tipo di evento, richiesta assistenza).

Il Dispositivo elettronico è offerto in Comodato d'uso gratuito al Contraente.

Per le norme relative al Dispositivo elettronico, al predetto Comodato d'uso, alla sua installazione, all'utilizzo e alla sua manutenzione si rimanda agli artt. 28 e 29 delle Condizioni di Assicurazione.

#### *23.1.a Allagamento e Fumi*

Qualora i sensori elettronici wireless del Dispositivo elettronico (due rilevatori acqua e un rilevatore fumo) riscontrassero, nei locali dell'immobile assicurato in cui sono installati, la presenza di fumo o di acqua al suolo, la Struttura Organizzativa di Supporto invierà all'Assicurato un SMS di avviso ai medesimi numeri comunicati, una notifica push su App (semprechè installata con le notifiche push abilitate) e una email sull'indirizzo comunicato (semprechè valido e funzionante).

Provvederà inoltre a contattare tempestivamente l'Assicurato ai numeri di telefono dallo stesso comunicati, per avvertirlo della possibile situazione di allarme.

Una volta contattato l'Assicurato (o in caso di chiamata proattiva da parte di quest'ultimo qualora il contatto telefonico da parte della Struttura Organizzativa di Supporto abbia dato esito infruttuoso o non sia stato possibile verificare immediatamente la situazione di allarme), la Struttura Organizzativa di Supporto, ove necessario, informerà la Struttura Organizzativa di Assistenza affinché questa possa contattare l'Assicurato ed eventualmente erogare le prestazioni di assistenza previste in Polizza, nei limiti e secondo le condizioni di operatività precisate nelle specifiche prestazioni.

#### *23.1.b Interruzioni di corrente*

Qualora il Dispositivo elettronico riscontrasse l'assenza di corrente elettrica all'interno dell'immobile assicurato in cui è installata, la Struttura Organizzativa di Supporto invierà all'Assicurato - ai medesimi numeri e contatti da quest'ultimo comunicati - rispettivamente un SMS di avviso, una notifica push su App (semprechè installata e con le notifiche push abilitate) e una email sull'indirizzo comunicato (semprechè valido e funzionante), al momento di rilevazione dell'interruzione e al momento di rilevazione della riattivazione dell'erogazione di corrente elettrica.

L'Assicurato, verificata la causa del segnale di allarme, potrà mettersi in contatto con la Struttura Organizzativa di Supporto che, ove necessario, informerà la Struttura Organizzativa di Assistenza affinché questa possa contattare l'Assicurato ed eventualmente erogare le prestazioni di assistenza previste in Polizza, nei limiti e secondo le condizioni di operatività precisate nelle specifiche prestazioni.

#### *23.1.c Segnalazioni da parte dell'Assicurato*

L'Assicurato potrà segnalare manualmente le situazioni di allarme sopra previste (allagamento e fumi o interruzione di corrente all'interno dell'immobile assicurato), anche in assenza di specifica rilevazione dei sensori, attivando una chiamata vivavoce con la Struttura Organizzativa di Supporto tramite il pulsante di segnalazione manuale di emergenza presente sulla centralina. La Struttura Organizzativa di Supporto invierà ai numeri e contatti comunicati dall'Assicurato rispettivamente un SMS di avviso, una notifica push su App (semprechè installata e con le notifiche push abilitate) e una email sull'indirizzo comunicato (semprechè valido e funzionante) con indicazione dell'avvenuta pressione del pulsante di emergenza.

In tali casi, la Struttura Organizzativa di Supporto, ove necessario, informerà la Struttura Organizzativa di Assistenza affinché questa possa contattare l'Assicurato ed eventualmente erogare le prestazioni di assistenza previste in Polizza, nei limiti e secondo le condizioni di operatività precisate nelle specifiche prestazioni.

#### *23.1.d Sensore di movimento e di rumore (telecamera)*

Qualora i sensori integrati e opportunamente attivati tramite App riscontrassero nell'area inquadrata dalla telecamera movimenti o rumori tali da attivarne i relativi sensori, il Dispositivo elettronico invierà al Contraente/Assicurato una notifica push su App (semprechè installata e con notifiche push abilitate) e una email sull'indirizzo comunicato (semprechè valido e funzionante).

Tramite l'utilizzo dell'apposita App, il Contraente/Assicurato potrà visualizzare da remoto (per il limitato periodo di tempo indicato nelle istruzioni di installazione e manutenzione pervenute unitamente al Dispositivo elettronico), l'ambiente inquadrato dalla telecamera.

Il Contraente/Assicurato si impegna ad utilizzare la telecamera in ambito privato (i.e., esclusivamente all'interno dell'immobile assicurato) e per fini esclusivamente personali, adottando le opportune cautele a tutela dei terzi, ove interessati. Il Contraente/Assicurato si impegna, tra l'altro, a posizionare la telecamera, a propria cura e sotto la propria responsabilità, unicamente in aree private e non condominiali, non accessibili a terzi ed in osservanza, in ogni caso, dei limiti e prescrizioni di legge, ivi inclusi quelli in materia di protezione dei dati personali e

tutela della riservatezza dei soggetti eventualmente interessati.

Resta inteso che l'utilizzo delle funzionalità della telecamera mediante collegamento remoto sarà effettuato ad esclusiva responsabilità del Contraente/Assicurato.

Si precisa altresì che le immagini rilevate dalla telecamera potranno essere visualizzate e/o acquisite unicamente dal Contraente/Assicurato e che né Poste Assicura S.p.A. né qualunque altro soggetto terzo potrà accedere e/o disporre in qualsiasi modo di tali immagini.

A tal fine, Poste Assicura S.p.A. non effettuerà alcun trattamento dei dati derivanti dall'impiego del Dispositivo elettronico da parte del Contraente/Assicurato.

**L'utilizzo delle funzionalità della telecamera mediante collegamento remoto non potrà in alcun caso essere considerato un servizio di videosorveglianza.**

### 23.2 - Segnalazione di artigiani

La Struttura Organizzativa di Assistenza è a disposizione dell'Assicurato per fornire, nel più breve tempo possibile, il nominativo e il recapito telefonico di uno o più artigiani, quali:

- 1) riparatori di elettrodomestici;
- 2) antennisti;
- 3) tecnici antifurto e serrandisti;
- 4) idraulici;
- 5) elettricisti;
- 6) fabbri - falegnami - vetrai.

La ricerca sarà effettuata nel minor tempo possibile in base alle richieste dell'Assicurato.

Resta inteso che tutte le spese dell'intervento e della riparazione sono a totale carico dell'Assicurato così come da lui preventivamente concordate con l'artigiano stesso.

### 23.3 - Idraulico

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti, nei casi sotto descritti di un idraulico, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvede all'invio di un artigiano tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera entro i limiti sopra indicati. La prestazione è dovuta per i seguenti casi:

- 1) allagamento o infiltrazione di acqua nell'abitazione propria o in quella dei vicini provocato da una rottura, un'otturazione, un guasto di tubature fisse dell'impianto idraulico;
- 2) mancanza d'acqua che non derivi da interruzione della fornitura da parte dell'ente erogatore;
- 3) mancato scarico delle acque nere degli impianti igienico-sanitari provocato da otturazione delle tubature di scarico fisse dell'impianto idraulico pertinenti l'abitazione dell'Assicurato, che non derivi, pertanto, da occlusione della colonna di scarico condominiale.

Sono esclusi:

- a) per i casi 1) e 2) gli eventi dovuti a guasti e otturazioni di rubinetti o tubature mobili, collegati o meno a qualsiasi apparecchiatura (lavatrice, etc.) o gli eventi dovuti a causa della negligenza dell'Assicurato;
- b) per il caso c) la tracimazione dovuta a rigurgito di fogna ovvero a otturazione delle tubature mobili degli elettrodomestici.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Qualora questi ultimi rientrino nelle spese indennizzabili dalla sezione Incendio (ove attivata), l'Assicurato potrà chiederne il rimborso come previsto dall'art. 6.3 delle Condizioni di Assicurazione.

### 23.4 - Elettricista

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un elettricista per mancanza di corrente elettrica in tutti i locali dell'abitazione, per guasti agli interruttori di accensione, agli impianti di distribuzione interna o alle prese di corrente, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvede all'invio di un artigiano tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera, entro i limiti sopra indicati.

Sono esclusi gli interventi dovuti a:

- a) corto circuito provocato da imperizia o negligenza o dolo dell'Assicurato;
- b) interruzione della fornitura elettrica da parte dell'ente erogatore;
- c) guasti al cavo di alimentazione dei locali dell'abitazione a monte del contatore.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Qualora questi ultimi rientrino nelle spese indennizzabili dalla sezione Incendio (ove attivata), l'Assicurato potrà chiederne il rimborso come previsto dall'art. 6.3 delle Condizioni di Assicurazione.

### 23.5 - Fabbro - Falegname - Vetraio

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un fabbro, falegname o vetraio, la Struttura Organizzativa di Assi-

stenza provvede all'invio di un artigiano tenendo a proprio carico l'uscita e la manodopera, entro i limiti sopra indicati. La prestazione è operante per i seguenti casi:

- 1) smarrimento o rottura delle chiavi, guasto o scasso della serratura che renda impossibile l'accesso ai locali dell'abitazione;
- 2) scasso di fissi e infissi, a seguito di furto o di tentato furto, quando ne sia compromessa la funzionalità in modo tale da non garantire la sicurezza dei locali dell'abitazione.

Restano comunque a carico dell'Assicurato i costi relativi al materiale necessario per la riparazione.

Qualora questi ultimi rientrino nelle spese indennizzabili dalle sezioni Incendio e Altri danni ai beni o Furto (ove attivate), l'Assicurato potrà chiederne il rimborso come previsto dagli artt. 6.2 punto 4 e 12 delle Condizioni di Assicurazione.

### 23.6 - Guardia Giurata

Qualora l'abitazione dell'Assicurato necessiti di un servizio di sorveglianza a seguito di effrazione o tentata effrazione che abbia pregiudicato il funzionamento dei mezzi di chiusura atti a garantirne la sicurezza e esista l'oggettivo rischio di furto o atti vandalici, la Struttura Organizzativa di Assistenza provvede all'invio di una guardia giurata tenendo a proprio carico i costi del servizio entro i limiti sopra indicati.

### 23.7 - Consulto medico

La Struttura Organizzativa di Assistenza è a disposizione dell'Assicurato per organizzare un consulto medico telefonico in caso di urgenza conseguente a Infortunio o Malattia improvvisa. Il servizio medico della Struttura Organizzativa di Assistenza, in base alle informazioni ricevute al momento della richiesta da parte dell'Assicurato o da persona terza, qualora lo stesso non ne sia in grado, potrà fornire:

- 1) consigli medici di carattere generale;
- 2) informazioni riguardanti:
  - a) reperimento dei mezzi di soccorso;
  - b) reperimento di medici generici e specialistici;
  - c) localizzazione di centri di cura generica e specialistica sia pubblici che privati;
  - d) modalità di accesso a strutture sanitarie pubbliche e private;
  - e) esistenza e reperibilità di farmaci.

La Struttura Organizzativa di Assistenza non fornirà diagnosi o prescrizioni, ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

### 23.8 - Invio di un medico generico o di un'ambulanza in caso di urgenza

Qualora, successivamente al consulto medico telefonico, il servizio medico della Struttura Organizzativa di Assistenza giudichi necessaria e non rinviabile una visita medica dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa di Assistenza invierà un medico generico convenzionato sul posto.

La prestazione viene fornita con costi a carico della Società.

Qualora non sia immediatamente disponibile l'invio del medico, la Struttura Organizzativa di Assistenza organizzerà il trasferimento in ambulanza dell'Assicurato presso il centro di primo soccorso più vicino al suo domicilio e senza costi a suo carico.

Resta inteso che, in caso di emergenza, la Struttura Organizzativa di Assistenza non potrà in alcun caso sostituirsi agli Organismi Ufficiali di Soccorso (Servizio 118), né assumersi le eventuali spese.

### 23.9 - Reperimento e invio baby sitter a seguito di ricovero

Qualora l'Assicurato, nei 10 giorni successivi alla dimissione dall'Istituto di cura presso cui era ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, non fosse in grado di occuparsi autonomamente, sulla base di certificazione medica, dei propri figli minori di anni 12 e non vi sia nessun altro familiare in grado di provvedervi, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di Assistenza di reperire ed inviare presso la propria abitazione una baby sitter.

La prestazione è fornita con un preavviso di 3 giorni.

La Società terrà a proprio carico il costo della prestazione per un massimo di 3 giorni per Sinistro e 4 ore per giorno.

Qualora l'organizzazione della prestazione non sia possibile, la Società rimborserà, a seguito di presentazione di relativa documentazione, le spese sostenute entro il limite di 200,00 Euro per Sinistro. L'Assicurato dovrà comunque contattare preventivamente la Struttura Organizzativa di Assistenza.

### 23.10 - Reperimento e invio collaboratrice a seguito di ricovero

Qualora l'Assicurato, nei 10 giorni successivi alla dimissione dall'Istituto di cura presso cui era ricoverato a seguito di Infortunio o Malattia improvvisa, versi in uno stato di Inabilità temporanea, comprovata da certificazione medica, potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di Assistenza, il reperimento e invio a domicilio di una collaboratrice domestica per il disbrigo delle faccende domestiche.

La prestazione è fornita con un preavviso minimo di 3 giorni.

Poste Assicura S.p.A. terrà a proprio carico le spese entro il limite di 30,00 Euro al giorno e fino a un massimo di 5 giorni consecutivi per Sinistro.

### 23.11 - Consulenza psicologica

Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, si rendesse necessaria una assistenza psicologica, l'Assicurato potrà richiedere alla Struttura Organizzativa di Assistenza di essere messo in contatto telefonicamente con uno specialista, al massimo entro le 8 ore lavorative successive alla richiesta d'intervento.

## Art. 24 - Esclusioni

Le prestazioni di Assistenza non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da:

- a) atti di guerra, servizio militare, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggi, occupazioni militari, invasioni (dopo il 10° giorno dall'inizio delle ostilità, qualora l'Assicurato risulti sorpreso mentre si trovava in un paese in pace alla sua partenza);
- b) eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- c) sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o radioattività;
- d) dolo o colpa grave dell'Assicurato, compreso il suicidio o tentato suicidio;
- e) abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni;
- f) infortuni derivanti da puri atti di temerarietà dell'Assicurato;
- g) gare automobilistiche, motociclistiche o motonautiche e relative prove ed allenamenti, alpinismo con scalata di rocce o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, uso di guidoslitta o pratica di sport aerei in genere, pratica di pugilato, lotta, rugby, football americano, immersioni, atletica pesante, hockey su ghiaccio;
- h) ogni evento derivante da situazioni patologiche pregresse già note all'Assicurato; da sindromi organico cerebrali, o dalle seguenti infermità mentali: disturbi schizofrenici, paranoidi, affettivi (quali la sindrome maniacodepressiva), sindromi e disturbi mentali organici;
- i) eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura.

Poste Assicura S.p.A. non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Struttura Organizzativa di Assistenza, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio di Poste Assicura S.p.A.

Poste Assicura S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per eventuali restrizioni o condizioni particolari stabilite dai fornitori, nonché per eventuali danni da questi provocati.

Le prestazioni non sono altresì fornite in quei territori che si trovino in stato di belligeranza, dichiarata o di fatto, e nei territori ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanea) emessa da un'autorità pubblica competente ovvero in zone remote raggiungibili solo con l'utilizzo di mezzi di soccorso speciali.

# Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri

## Art. 25 - Sinistri Incendio e Altri danni ai beni

### Art. 25.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente/Assicurato e da Poste Assicura S.p.A. Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari a consentire l'accertamento e la liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente/Assicurato. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

### Art. 25.2 - Obblighi in caso di Sinistro

In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- 1) fare quanto possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile;
- 2) inviare denuncia scritta, entro 3 giorni lavorativi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza, precisandone le circostanze e l'importo approssimativo del danno, con lettera fax o raccomandata a/r al seguente indirizzo:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Sinistri**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 Roma**

oppure a mezzo fax: **06.54.92.44.75.**

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- a) in caso di Incendio o di Sinistro presumibilmente doloso e comunque ove previsto per legge, fare, nei 3 giorni lavorativi successivi, dichiarazione scritta all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando in particolare il momento dell'inizio del Sinistro, la causa presunta e l'entità approssimativa del danno; copia di tale dichiarazione deve essere immediatamente trasmessa alla Società nelle modalità sopra indicate;
- b) denunciare, inoltre, la distruzione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- c) conservare, fino al primo sopralluogo del Perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, tanto le cose salvate quanto le tracce e i residui del Sinistro senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale;
- d) entro 5 giorni dalla data in cui ha avuto conoscenza del Sinistro, inviare a Poste Assicura S.p.A. una distinta particolareggiata con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti o danneggiati, dei materiali e delle spese occorrenti per la eventuale riparazione dei danni e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto i), nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre Cose assicurate esistenti al momento del Sinistro, con indicazione del relativo valore, ovvero provare ove necessario l'esistenza di beni simili a quelli danneggiati e di una situazione complessiva dell'Abitazione compatibile con i beni stessi. Il tutto corredato da idonea documentazione fotografica.

Poste Assicura S.p.A. si riserva comunque la possibilità di richiedere, in base alla tipologia dell'evento, eventuale ulteriore documentazione specifica comprovante la dinamica degli eventi e/o la relazione dell'Assicurato rispetto alle persone e ai beni coinvolti nel Sinistro. Il Contraente o l'Assicurato è obbligato a dare dimostrazione dell'effettiva consistenza del danno, tenendo a disposizione tutti i documenti utili o altri elementi di prova.

L'inadempimento di uno degli obblighi sopra previsti comporterà la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

### Art. 25.3 - Esagerazione dolosa del danno

Se il Contraente o l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce, gli indizi materiali e i residui del Sinistro o facilita il progresso di questo, perde ogni diritto all'Indennizzo.

### Art. 25.4 - Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del Sinistro è concordato direttamente tra Poste Assicura S.p.A. e l'Assicurato o persona da lui designata.

### Art. 25.5 - Forma dell'assicurazione

L'assicurazione è stipulata nella forma:

- 1) a Valore intero per il Fabbricato, anche quando tenuto in locazione;
  - 2) a Primo Rischio Assoluto per il Contenuto;
- salvo quanto diversamente previsto alle singole garanzie.

### Art. 25.6 - Assicurazione parziale (regola proporzionale)

Quando l'assicurazione è stipulata nella forma a Valore intero, se al momento del Sinistro la Superficie dell'abitazione dichiarata in Polizza non corrisponde a quella effettiva, si applicherà il disposto dell'art. 1907 del Codice Civile.

È comunque ammessa una tolleranza fino al 10%. Perciò, solo qualora la Superficie dell'abitazione dichiarata in Polizza, aumentata del 10%, risultasse inferiore a quella effettiva, la Società risponderà del danno in proporzione del rapporto fra il valore dichiarato così maggiorato e quello risultante al momento del Sinistro.

### Art. 25.7 - Valore delle Cose assicurate

La determinazione del danno viene eseguita separatamente per le Cose assicurate indicate in Polizza.

- 1) Per il **Fabbricato**, l'ammontare del danno è costituito dalla somma di due valori:
  - a) il primo, stimato detraendo dalla spesa necessaria per ricostruire le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate un importo pari al deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza concomitante, e deducendo da tale risultato il valore dei residui ed escludendo il valore dell'area; dalle spese di ricostruzione e riparazione sono escluse quelle di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui stessi;
  - b) il secondo, in seguito detto supplemento di Indennizzo di cui all'art. 25.8 che segue, pari all'importo del deprezzamento sopra indicato.
- 2) Per il **Contenuto**, l'ammontare del danno si stima determinando il valore a nuovo delle cose distrutte e il costo di riparazione delle cose danneggiate, con il massimo del doppio del valore allo stato d'uso e con le seguenti eccezioni:
  - a) per i Preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti d'antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria si stima il valore commerciale del singolo pezzo danneggiato o distrutto, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o delle rispettive parti;
  - b) per le carte valori e i titoli di credito la Società procederà al rimborso delle spese (esclusi gli onorari per prestazioni professionali) effettivamente sostenute dall'Assicurato per la procedura di ammortamento dei titoli, nei limiti dei massimali e tenuto conto delle franchigie di polizza, soltanto qualora lo stesso fornisca prova dell'avvenuto esperimento del procedimento.
  - c) per il denaro, sempre nei limiti dei massimali e tenuto conto delle franchigie di Polizza, la Società pagherà il valore nominale dello stesso tenuto conto di eventuali tassi di cambio (se valuta estera). Resta in ogni caso in capo all'Assicurato fornire prova dell'effettivo ammontare del denaro oggetto di Sinistro.

### Art. 25.8 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, accertato il danno e ricevuta la documentazione completa, la Società, invia l'atto di liquidazione ed esegue il pagamento.

Relativamente al Fabbricato, il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato con le seguenti modalità:

il pagamento del supplemento di Indennizzo, pari all'importo del deprezzamento, sarà eseguito da quando è terminata la ricostruzione, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro 18 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del Sinistro il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra una situazione per la quale il danno sia stato causato o agevolato con dolo dell'Assicurato o dei soggetti con esso conviventi per i quali lo stesso non debba rispondere a norma di legge. In caso di conoscenza da parte di Poste Assicura S.p.A. della sussistenza di fatti penalmente rilevanti in qualsiasi modo segnalati all'Autorità Giudiziaria, la Società si riserva il diritto di sospendere qualsiasi eventuali pagamenti in favore dell'Assicurato e/o suoi aventi causa.

### Art. 25.9 - Anticipo sugli Indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del Sinistro e purché ne faccia esplicita richiesta, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo stimato in base alle risultanze acquisite, a condizione che:

- 1) sia stata trasmessa dall'Assicurato tutta la documentazione probatoria richiesta da Poste Assicura S.p.A.;
- 2) non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del Sinistro stesso;

- 3) il Contraente e l'Assicurato abbiano adempiuto agli obblighi previsti dal contratto;
  - 4) non sia in corso un'indagine sui fatti determinanti il Sinistro da parte dell'Autorità giudiziaria o di Polizia;
  - 5) l'Indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 25.000,00 Euro.
- In caso di sussistenza di tutte le predette condizioni l'anticipo verrà corrisposto dopo 90 giorni dalla data di denuncia del Sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla data della richiesta.

#### **Art. 25.10 - Gestione delle vertenze di danno - Spese legali**

Nei casi di cui all'art. 7 delle Condizioni di Assicurazione (Rischio Locativo), Poste Assicura S.p.A. potrebbe assumere, a proprio insindacabile giudizio, e fino a quando ne abbia interesse, la gestione della vertenza azionata nei confronti dei propri Assicurati, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti agli Assicurati stessi.

Sono a carico di Poste Assicura S.p.A. le spese sostenute per resistere all'azione del danneggiato entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno a cui si riferisce la domanda; qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese potranno essere ripartite fra la Società e i propri Assicurati in proporzione del rispettivo interesse.

Poste Assicura S.p.A. in ogni caso non riconosce le spese sostenute dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano stati da essa designati e non risponde di multe od ammende.

#### **Art. 25.11 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, anche con Poste Assicura S.p.A., il Contraente o l'Assicurato deve darne comunicazione ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto considerato singolarmente.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Poste Assicura S.p.A. è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

### **Art. 26 - Sinistri Furto**

#### **Art. 26.1 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza**

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente/Assicurato e da Poste Assicura S.p.A. Spetta in particolare al Contraente/Assicurato compiere gli atti necessari a consentire l'accertamento e la liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per il Contraente/Assicurato. L'Indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

#### **Art. 26.2 - Obblighi in caso di Sinistro**

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono:

- 1) fare quanto possibile per impedire o limitare le conseguenze del danno e salvaguardare le cose rimaste;
- 2) entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia;
- 3) inviare denuncia scritta alla Società, entro 3 giorni dal momento in cui è avvenuto il fatto o ne ha avuto conoscenza, precisandone le circostanze, l'importo approssimativo del danno e qualsiasi documento comprovante la proprietà o il possesso delle cose sottratte quali ad esempio scontrini, fatture, scatole d'imballo, certificati di garanzia, fotografie etc., con fax o lettera raccomandata a/r al seguente indirizzo:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Sinistri**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 Roma**

oppure a mezzo fax: **06.54.92.44.75**

Il Contraente o l'Assicurato devono altresì:

- a) denunciare la sottrazione o distruzione di titoli di credito anche ai debitori, nonché esperire, se la legge lo consente e salvo rifusione delle spese, la procedura di ammortamento;
- b) conservare, fino al primo sopralluogo del perito per l'accertamento e comunque per un massimo di 30 giorni dalla data della denuncia, tanto le cose non rubate o salvate quanto le tracce e i residui del Sinistro senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto a qualsiasi indennità speciale. Il tutto corredato da idonea documentazione fotografica;

c) dare la dimostrazione, sia nei confronti della Società che dei periti, della qualità, quantità e valore dei beni sottratti, distrutti o danneggiati, e provare i danni e le perdite derivategli, tenendo a disposizione documentazione, titoli di pagamento, fatture e qualsiasi altro documento che possa essergli ragionevolmente chiesto per giustificare la richiesta di Indennizzo.

L'inadempimento di uno degli obblighi sopra previsti comporterà la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.

### **Art. 26.3 - Esagerazione dolosa del danno**

Se il Contraente o l'Assicurato esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del Sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non rubate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, manomette o altera dolosamente le tracce o gli indizi materiali del reato, perde ogni diritto all'Indennizzo.

### **Art. 26.4 - Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del Sinistro è concordato direttamente tra Poste Assicura S.p.A. e l'Assicurato o persona da lui designata.

### **Art. 26.5 - Forma dell'assicurazione**

L'assicurazione prestata relativamente ai Sinistri rientranti nella presente sezione è stipulata nella forma a primo rischio assoluto, cioè senza applicare il disposto di cui all'art. 1907 del Codice Civile, e fino alla concorrenza della somma indicata in Polizza.

### **Art. 26.6 - Valore delle Cose assicurate**

L'attribuzione del valore che le Cose assicurate - sottratte, distrutte o danneggiate - avevano al momento del Sinistro è ottenuta stimando il loro valore a nuovo, intendendosi per tale il costo di rimpiazzo delle Cose assicurate con altre cose nuove eguali oppure equivalenti per qualità, deducendo solo il valore dei recuperi e fermo in ogni caso il massimo del doppio del valore allo stato d'uso. Fanno eccezione:

- 1) per i Preziosi, le raccolte e le collezioni, le pellicce, i tappeti, gli arazzi, i quadri, le sculture e simili oggetti d'arte, gli oggetti d'antiquariato, gli oggetti e i servizi di argenteria si stima il valore commerciale del singolo pezzo danneggiato o distrutto, escluso in ogni caso il conseguente deprezzamento della raccolta o delle rispettive parti;
- 2) per le carte valori e i titoli di credito la Società procederà al pagamento dell'importo ad essi riferito, nei limiti dei massimali e tenuto conto delle franchigie di polizza, soltanto qualora l'Assicurato fornisca prova dell'avvenuto incasso in frode di detti valori/titoli; resta in ogni caso escluso l'Indennizzo nel caso in cui sia stato dato avvio al procedimento di ammortamento e/o richiesto il duplicato dei titoli.
- 3) per il denaro, sempre nei limiti dei massimali e tenuto conto delle franchigie di polizza, la Società pagherà il valore nominale dello stesso tenuto conto di eventuali tassi di cambio (se valuta estera). Resta in ogni caso in capo all'Assicurato fornire prova dell'effettivo ammontare del denaro oggetto di Sinistro.

### **Art. 26.7 - Pagamento dell'Indennizzo**

Verificata l'operatività della garanzia, accertato il danno e ricevuta la documentazione completa, la Società invia l'atto di liquidazione, ed esegue il pagamento.

### **Art. 26.8 - Riduzione delle somme assicurate**

In caso di Sinistro la somma assicurata indicata in Polizza, nonché i relativi limiti d'Indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile, al netto di eventuali Franchigie o Scoperti senza corrispondente restituzione del Premio.

### **Art. 26.9 - Recupero dei beni rubati**

Se i beni rubati vengono recuperati in tutto o in parte, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a Poste Assicura S.p.A. appena ne abbiano avuto notizia.

I beni recuperati divengono di proprietà di Poste Assicura S.p.A. se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi a Poste Assicura S.p.A. l'intero importo riscosso a titolo di Indennizzo per i beni medesimi. Se invece Poste Assicura S.p.A. ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'Indennizzo riscosso da Poste Assicura S.p.A. per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede a una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'Indennizzo a termini di Polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per i beni rubati che siano recuperati prima del pagamento dell'Indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del Sinistro, Poste Assicura S.p.A. è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del Sinistro.

**Art. 26.10 - Assicurazione presso diversi Assicuratori**

Se sui medesimi beni e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni anche con Poste Assicura S.p.A., il Contraente o l'Assicurato devono darne comunicazione ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile. In caso di Sinistro il Contraente o l'Assicurato è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto considerato singolarmente.

Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'Assicuratore insolvente - superi l'ammontare del danno, Poste Assicura S.p.A. è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'Indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

**Art. 27 - Sinistri Assistenza****Art. 27.1 - Modalità di erogazione delle prestazioni**

L'Assicurato per usufruire delle prestazioni di Assistenza diverse da "Invio segnali di allarme" di cui all'art. 23.1) deve contattare preventivamente la Struttura Organizzativa di Assistenza al numero verde:

**800.55.40.84**

fornendo:

- il numero di polizza;
- le proprie generalità (nome e cognome);
- le generalità (nome e cognome) del Contraente;
- il tipo di prestazione richiesta;
- il numero di telefono al quale essere contattati.

Gli interventi di Assistenza devono essere disposti direttamente dalla Struttura Organizzativa di Assistenza, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di Assistenza. La Società si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato la restituzione delle spese sostenute in seguito all'effettuazione delle prestazioni di Polizza, che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge. In caso di prestazioni non usufruite, o usufruite solo parzialmente, per scelta dell'Assicurato o per sua negligenza, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto.

Le prestazioni di Assistenza "Invio segnali di allarme" di cui all'art. 23.1 e tutta l'assistenza tecnica relativa all'installazione/manutenzione/utilizzo del Dispositivo elettronico vengono effettuate direttamente dalla Struttura Organizzativa di Supporto di Octo Telematics Italia S.r.l. che viene avvertita dalla centralina (interruzioni e ripristino di corrente, movimenti e rumori) o dai rilevatori elettronici wireless (allagamento, fumi) del Dispositivo elettronico (sempre che siano correttamente installati nell'abitazione e regolarmente funzionanti) oppure tramite contatto diretto da parte dell'Assicurato ai sensi degli articoli che seguono.

**Art. 28 - Dispositivo elettronico**

L'installazione del Dispositivo elettronico sarà eseguita autonomamente dall'Assicurato seguendo le istruzioni ricevute congiuntamente allo stesso. Tuttavia, per qualunque richiesta di "supporto tecnico" relativa alla consegna, all'installazione o al corretto funzionamento del Dispositivo elettronico, l'Assicurato potrà rivolgersi alla Struttura Organizzativa di Supporto negli orari di operatività al

**n. 06. 45.200.289**

Il predetto servizio di "supporto tecnico" sarà garantito in determinate fasce orarie:

- Lun.-Ven. (9:00 - 13:00 e 14:30 - 18:30);
- Sabato (9:00 - 12:30).

Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di Assistenza "Invio segnali di allarme" di cui all'art. 23.1 e per utilizzare le funzionalità di contatto diretto con Octo Telematics Italia S.r.l. mediante la pressione dell'apposito pulsante di chiamata, è necessario che il Contraente/Assicurato installi e renda operativo il Dispositivo elettronico presso l'immobile assicurato indicato in Polizza e verifichi il regolare funzionamento per tutto il periodo di validità dell'assicurazione.

Condizione essenziale per il corretto funzionamento del Dispositivo elettronico è la presenza di copertura di rete GSM nell'immobile assicurato. Diversamente, la Struttura Operativa di Supporto sarà impossibilitata ad erogare le prestazioni di Assistenza "Invio segnali di allarme". Si rinvia per maggiori dettagli al successivo art. 29.

Il Dispositivo elettronico è costituito dalle seguenti apparecchiature:

- 1 centralina con telecamera integrata all'interno della quale è alloggiata una SIM GSM con tecnologia "roaming automatico" per il contatto telefonico con gli operatori competenti a riscontrare le diverse necessità dell'Assicurato e con modulo viva-voce per il contatto vocale in caso di pressione del pulsante di chiamata; sono inoltre integrati un sensore interruzione e ripristino corrente e un sensore di movimento e di rumore;
- 2 rilevatori wireless di presenza di acqua;
- 1 rilevatore wireless di fumo.

Il Dispositivo elettronico consente di rilevare e segnalare autonomamente alla Struttura Organizzativa di Supporto situazioni di potenziale allarme nei luoghi in cui è installato e di rilevare e segnalare eventuali anomalie relative alla sua mancata/errata installazione o cattivo funzionamento.

In particolare, nei casi di batterie scariche o guasto dei sensori oppure assenza di segnale verso la Struttura Organizzativa di Supporto, la stessa invierà al Contraente/Assicurato ai medesimi contatti comunicati un SMS di avviso, una notifica push su App (semprechè installata e con le notifiche push abilitate) e una email sull'indirizzo comunicato (semprechè valido e funzionante) per avvertirlo del malfunzionamento.

Qualora la Struttura Organizzativa di Supporto non riuscisse a risolvere il problema da remoto, il Contraente/Assicurato potrà quindi mettersi in contatto con la stessa telefonando al numero sopra riportato negli orari di operatività per richiedere la risoluzione del problema.

La mancata installazione o il non funzionamento del Dispositivo elettronico (e dei relativi dispositivi) per cause riconducibili al Contraente/Assicurato, implicano l'impossibilità di erogare le prestazioni di Assistenza "Invio segnali di allarme".

In tali circostanze, Poste Assicura S.p.A. non è tenuta a rendere altrimenti tali prestazioni ovvero ad assicurare altrimenti tali funzionalità.

Poste Assicura S.p.A. non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile, tra l'altro, per l'utilizzo della telecamera da parte del Contraente/Assicurato:

- (i) mediante collegamento remoto, e/o
- (ii) in violazione delle disposizioni delle presenti Condizioni di Assicurazione.

## **Art. 29 - Comodato del Dispositivo elettronico**

Il Dispositivo elettronico è offerto in Comodato d'uso gratuito esclusivamente all'Assicurato che avrà attivato il pacchetto Assistenza Full di cui al precedente art. 23.

La Struttura Organizzativa di Supporto provvederà a spedire il Dispositivo elettronico all'indirizzo del Contraente successivamente alla sottoscrizione del contratto e comunque entro 15 giorni dalla data di efficacia della Polizza. La spedizione e l'utilizzo del Dispositivo elettronico non comportano alcuna spesa né canone annuo. Non sono previste altresì spese per l'installazione e la disinstallazione dello stesso, operazioni che possono essere effettuate autonomamente dal Contraente/Assicurato seguendo le istruzioni di installazione e manutenzione pervenute unitamente al dispositivo ovvero con l'aiuto degli operatori della Struttura Organizzativa di Supporto (che, a tal fine, potranno essere contattati al numero telefonico sopra indicato e riportato anche nelle istruzioni stesse).

Il Contraente/Assicurato è tenuto a custodire e a conservare il Dispositivo elettronico con diligenza e a servirse-ne esclusivamente per un uso riconducibile alle coperture di Polizza con divieto di subcomodato, sublocazione e cessione, anche solo parziale, del Dispositivo elettronico, nonché di mutamento della sua destinazione d'uso.

In caso di insorgenza di qualunque problema di malfunzionamento del Dispositivo elettronico, potrà essere contattata la Struttura Organizzativa di Supporto al numero telefonico riportato nelle istruzioni di installazione e manutenzione pervenute unitamente allo stesso.

Condizione essenziale per il corretto funzionamento del Dispositivo elettronico è la presenza di copertura di rete GSM nell'immobile assicurato.

Qualora si dovesse verificare l'assenza di copertura di rete GSM, il Contraente avrà facoltà, in deroga a quanto previsto dall'art. 5 delle Condizioni di Assicurazione, di modificare la combinazione di pacchetti di prodotto pre-scelta anche in corso d'anno disattivando il pacchetto Assistenza Full; ovvero di recedere dal presente contratto assicurativo, in entrambi i casi con relativa restituzione del rateo di premio non goduto. La richiesta potrà essere effettuata inviando una comunicazione, entro 30 giorni dalla data di consegna del Dispositivo elettronico, mediante lettera raccomandata a/r a:

**Poste Assicura S.p.A.**  
**Ufficio Portafoglio**  
**Piazzale Konrad Adenauer, 3**  
**00144 - Roma**

Resta fermo l'obbligo per qualunque Assicurato di non intervenire direttamente o indirettamente sul Dispositivo elettronico.

Con la cessazione, per qualunque motivo, dell'efficacia della Polizza, si estingue anche il Comodato e l'Assicurato è pertanto obbligato, entro 30 giorni dalla cessazione di efficacia della polizza, a restituire il Dispositivo elettronico.

In tutti i casi in cui si renda necessaria la restituzione del Dispositivo elettronico, la Struttura Organizzativa di Supporto invierà all'Assicurato ai medesimi contatti comunicati, un SMS di avviso, una notifica push su App (semprechè installata e con le notifiche push abilitate) e una email sull'indirizzo comunicato (semprechè valido e funzionante) per comunicare la disattivazione dei servizi e informare circa il ritiro o la riconsegna del Dispositivo elettronico.

Il ritiro del Dispositivo elettronico sarà effettuato da Octo Telematics Italia S.r.l, senza alcun costo a carico dell'Assicurato, e secondo le modalità riportate all'interno della documentazione fornita congiuntamente allo stesso. In ogni caso il Contraente è tenuto a conservare la ricevuta di riconsegna del Dispositivo elettronico, che sarà rilasciata al momento e che potrà eventualmente essere richiesta da Poste Assicura S.p.A.

Il Contraente non è tenuto alla restituzione del Dispositivo elettronico nel caso di Sinistro che ne abbia comportato la distruzione oppure di Furto dello stesso. Il Dispositivo elettronico deve essere restituito integro e funzionante, salvo il deterioramento dovuto al normale uso dello stesso.

Qualora il ritiro del Dispositivo elettronico non vada a buon fine ed il Contraente non abbia provveduto alla riconsegna dello stesso entro il termine di 30 giorni dalla cessazione di efficacia della Polizza o dalla modifica della combinazione di pacchetti di prodotto che abbia comportato la disattivazione dell'Assistenza Full, sarà obbligato a pagare a Poste Assicura S.p.A. una penale di un importo a scalare pari ad 90,00 Euro relativamente al primo anno di Comodato, 50,00 Euro relativamente al secondo anno di Comodato, 20,00 Euro relativamente al terzo e quarto anno di Comodato, 5,00 Euro relativamente al quinto anno di Comodato e successivi. La penale sarà dovuta anche in caso di restituzione di un Dispositivo elettronico non funzionante per dolo, colpa grave o negligenza imputabili al Contraente, salvo il caso di deterioramento dovuto al normale uso dello stesso.

Il pagamento della penale potrà essere effettuato tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato a Poste Assicura S.p.A. avente codice IBAN IT 68 V 07601 03200 000002655683 e riportante all'interno della causale il numero della Polizza di riferimento.

Per quanto non previsto, si fa espresso rinvio agli artt. 1803 e seguenti del Codice Civile.

# Moduli e Informative Accessorie

## LEGGERE ATTENTAMENTE LA SOTTOSTANTE INFORMATIVA PRIVACY RELATIVA ALL'ATTIVITÀ DI LIQUIDAZIONE DEI SINISTRI.

### Informativa privacy relativamente all'attività liquidazione sinistri<sup>(1)</sup>

#### Finalità del trattamento dei dati personali e sensibili

I dati personali e sensibili forniti mediante la compilazione del "Modulo di Denuncia Sinistro" da Lei stesso o da altri soggetti<sup>(1)</sup> sono trattati per:

- a) finalità connesse all'esecuzione del contratto e in generale ogni finalità assicurativa<sup>(2)</sup>
  - dare esecuzione al contratto assicurativo ed in particolare procedere all'attività di liquidazione dei sinistri;
- b) finalità derivanti da obblighi di legge
  - adempiere ad ogni obbligo di legge, regolamento o della normativa europea connesso all'esecuzione del contratto assicurativo.

#### Modalità del trattamento dei dati personali e sensibili

I Suoi dati personali e sensibili sono trattati, in particolare per il servizio di liquidazione dei sinistri, la fornitura dei prodotti e delle informazioni da Lei richieste, mediante l'ausilio o meno di strumenti elettronici.

#### Natura del conferimento dei dati personali, Suo consenso ed eventuali conseguenze di un rifiuto

Per la fornitura di servizi assicurativi ed in particolare nell'ambito del servizio di liquidazione dei sinistri che La riguardano abbiamo necessità di trattare anche dati "sensibili" ovvero dati relativi allo stato di salute, a malattie ed infortuni, come ad esempio nel caso di perizie mediche. Le chiediamo di esprimere il consenso per il trattamento di tali dati per queste specifiche finalità.

**Il conferimento dei Suoi dati personali e sensibili non è obbligatorio per legge, tuttavia senza i Suoi dati non potremmo fornirLe i servizi e i prodotti assicurativi in tutto o in parte ovvero procedere alla liquidazione del sinistro.**

Alcuni dati viceversa devono essere comunicati da Lei o da terzi per obbligo di legge: lo prevede ad esempio la disciplina antiriciclaggio; così pure i Suoi dati devono da noi essere comunicati, per obbligo di legge, ad enti e organismi pubblici, quali IVASS - Casellario Centrale Infortuni - UIC - Motorizzazione Civile - Enti Gestori di Assicurazioni Sociali Obbligatorie, nonché - in caso di richiesta - all'Autorità Giudiziaria e alle Forze dell'Ordine.

#### Comunicazione dei dati a soggetti terzi

Per le finalità sopra descritte i Suoi dati (in particolare dati personali, contatti telefonici ed e-mail, indirizzo domicilio) potrebbero essere comunicati a soggetti che operano in qualità di Titolari autonomi o di Responsabili del trattamento per ogni finalità assicurativa, anche in virtù di obblighi di legge, ovvero a soggetti di nostra fiducia che svolgono - per nostro conto - compiti di natura tecnica od organizzativa, alcuni di questi anche all'estero.

Si tratta in modo particolare di soggetti facenti parte del Gruppo Assicurativo Poste Vita, del Gruppo Poste Italiane, della catena distributiva quali agenti, sub-agenti, mediatori di assicurazione e riassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; consulenti tecnici ed altri soggetti che svolgono attività ausiliarie per conto della Società, quali professionisti legali, periti e medici, società di servizi per il quietanzamento, società di servizi cui sono affidate la gestione, la liquidazione e il pagamento dei sinistri, centrali operative di assistenza e società di consulenza per la tutela giudiziaria, cliniche convenzionate, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione dati; società di servizi postali indicate nel plico postale; società di revisione e di consulenza; società di informazione commerciale per rischi finanziari, società di servizi per il controllo delle frodi, società di recupero crediti.

In considerazione della complessità della nostra organizzazione e della stretta interrelazione fra le varie funzioni aziendali, Le precisiamo infine che quali responsabili o incaricati del trattamento possono venire a conoscenza dei dati tutti i nostri dipendenti e/o collaboratori di volta in volta interessati o coinvolti nel perseguimento delle finalità sopra indicate nell'ambito delle rispettive mansioni ed in conformità alle istruzioni ricevute.

L'elenco di tutti i soggetti suddetti è costantemente aggiornato e può conoscerlo chiedendolo a:

<sup>(1)</sup> Altri soggetti che effettuano operazioni che La riguardano o che, per soddisfare una Sua richiesta forniscono alla compagnia informazioni finanziarie, professionali, sanitarie etc.

<sup>(2)</sup> La "finalità assicurativa" richiede necessariamente che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio o difesa dei diritti dell'Assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

**Poste Assicura S.p.A.  
Gruppo Assicurativo Poste Vita  
Ufficio Privacy  
Piazzale Konrad Adenauer, 3  
00144 Roma  
fax 06.5492.4258  
privacy@postevita.it**

I dati raccolti non saranno in alcun modo diffusi.

#### **Esercizio dei diritti**

La informiamo inoltre che Lei ha il diritto di conoscere in ogni momento quali sono i Suoi dati in nostro possesso e come essi vengono utilizzati. Ha anche il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento.

Per l'esercizio dei Suoi diritti può rivolgersi a:

**Poste Assicura S.p.A.  
Gruppo Assicurativo Poste Vita  
Ufficio Privacy  
Piazzale Konrad Adenauer, 3  
00144 Roma  
fax 06.5492.4258  
privacy@postevita.it**





Pagina intenzionalmente lasciata in bianco





**Poste Assicura S.p.A.** • 00144, Roma (RM), Piazzale Konrad Adenauer, 3 • Tel.: (+39) 06 549241 • Fax: (+39) 06 54924203 • [www.poste-assicura.it](http://www.poste-assicura.it)  
• Partita IVA e Codice Fiscale 07140521001, Capitale Sociale Euro 25.000.000,00 i.v. • Registro Imprese di Roma n. 07140521001, REA n. 1013058 • Iscritta alla Sezione I dell'Albo delle imprese di assicurazione al n. 1.00174 • Autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa in base alla delibera ISVAP n. 2788/2010 • Società appartenente al gruppo assicurativo Poste Vita, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi al n. 043 • Società con socio unico, Poste Vita S.p.A., soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima.



**Per informazioni:**



**800.13.18.11**



**[infoclienti@poste-assicura.it](mailto:infoclienti@poste-assicura.it)**